

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

LUGLIO / SETTEMBRE

2026

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO<sup>+</sup>

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,  
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA  
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA  
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO  
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO  
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA  
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA  
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,  
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,  
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,  
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## La portabilità del debito commerciale: il così detto *replacing*

**SOMMARIO.** 1. Note introduttive. – 2. La sequenza economica dell'operazione. – 3. Il pagamento del terzo. – 4. La surrogazione per pagamento. – 5. La permanenza della natura commerciale del debito. – 6. La surrogazione per volontà del debitore e il problema della quietanza qualificata. – 7. La variante fondata sull'accollo interno e sulla surrogazione legale. – 8. Il *replacing* come contratto atipico: meritevolezza e limiti. – 9. Differenze rispetto alla cessione del credito, al *factoring* e al *confirming* domestico. – 10. Opponibilità, eccezioni e garanzie. – 11. Profili di rischio e presidi redazionali. – 12. Considerazioni conclusive.

### 1. Note introduttive

La prassi commerciale registra, con frequenza crescente, un'esigenza nota da tempo al diritto delle obbligazioni, ma resa più acuta dall'attuale articolazione delle filiere produttive: quella del debitore di "governare" il tempo dell'adempimento<sup>1</sup>.

Nei rapporti di fornitura e, più in generale, nei rapporti fra imprese strutturalmente diseguali, il termine di pagamento assume – accanto alla funzione di modalità della prestazione pecuniaria – un'autonoma rilevanza economica nel rapporto<sup>2</sup>. Il debitore, che non sia in grado di

---

<sup>1</sup> Sul termine di adempimento, quale modalità dell'obbligazione e non come mero elemento accidentale, v. A. DI MAJO, *Le modalità dell'obbligazione*, Bologna, 1986, *passim*, secondo il quale è possibile che il titolo non individui in via immediata il tempo in cui l'obbligazione debba essere adempiuta, ma demandi al debitore o al creditore la concreta determinazione del tempo dell'adempimento. In tale ipotesi, il capoverso dell'art. 1183 cod. civ. – al fine di evitare che la statuizione arbitraria od abusiva del termine, da parte del titolare del diritto di determinazione dello stesso, pregiudichi l'altra parte del rapporto obbligatorio – stabilisce che quest'ultima possa richiedere l'intervento del giudice al fine di vedere determinato il tempo dell'adempimento. La *ratio* della norma risiede, evidentemente, nella tutela della parte non beneficiaria del diritto di scelta. Secondo U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Milano, 1991, 512, si tratta, più precisamente, di un limite all'autonomia delle parti, giustificato alla stregua dei principi di correttezza.

<sup>2</sup> Sulla disciplina dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, v. il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE (poi sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, attuata con d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192), che detta una disciplina inderogabile dei termini massimi e degli interessi moratori e che,

onorare tempestivamente la scadenza originariamente prevista, si trova innanzi a un'alternativa di non secondario rilievo: richiedere al creditore una dilazione, esponendosi al rischio del rifiuto e comunque a una perdita di credibilità; oppure, ricorrere a un finanziamento *ad hoc*, destinato all'estinzione del debito commerciale, con possibili maggiori costi e soprattutto la mutazione della posta, nel passivo del proprio bilancio, in esposizione di natura finanziaria in luogo di quella precedente<sup>3</sup>.

---

anche al di là del proprio campo applicativo diretto, concorre a delineare lo *standard* di prassi commerciale rispetto al quale apprezzare la dilazione contenuta nello schema del *replacing*. Quanto al regime dell'art. 7 – nullità di protezione delle clausole gravemente inique sui termini e sugli interessi, presidiata dalla sostituzione automatica *ex artt.* 1419 e 1339 cod. civ. – che rinsalda il rilievo della prassi commerciale quale parametro di apprezzamento della dilazione, la dottrina ritiene si tratti di una norma dispositiva «rinforzata», derogabile ma operante in via imperativa ove la deroga si risolva in un regolamento abusivo: S. PAGLIANTINI, *I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili generali*, in *I ritardi nei pagamenti*, A. M. BENEDETTI e S. PAGLIANTINI (a cura di), Milano, 2016, 27 ss.; E. RUSSO, *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Contr. Impr.*, 2003, 469 ss.; in chiave critica, v. A. BREGOLI, *La legge sui ritardi di pagamento nei contratti commerciali: prove maldestre di neodirigismo?*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, 715 ss. Recentemente, ricorda come l'autonomia privata subisca vincoli anche nel rapporto con i fornitori di beni e servizi, qual è appunto la disciplina dei termini di pagamento ed eventuali ritardi, derogabile solo *in melius*, v. A. GENTILI, *Le fonti del diritto d'impresa: un tentativo di sistema*, in *Contr. Impr.*, 2024, 342.

<sup>3</sup> Si avrà occasione di rimarcare come codesta distinzione riposi sulla causa concreta del rapporto, non sulle caratteristiche del creditore. Il debito di natura commerciale, invero, è la controprestazione monetaria di un sinallagma di scambio – tipicamente fornitura di beni o servizi inerenti al ciclo operativo – disciplinato dalle norme generali sull'obbligazione pecuniaria e dalla disciplina speciale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231); contabilmente, è collocato alla voce D7 dello stato patrimoniale (cfr. art. 2424 cod. civ.), con afferenza alla gestione operativa del conto economico (voci B.6 e B.7). Il debito finanziario, invece, è il corrispettivo di un negozio di provvista – mutuo, apertura di credito, sconto, anticipazione bancaria, emissione obbligazionaria, leasing finanziario – la cui causa risiede nella circolazione di denaro contro l'obbligo di restituire il *tantundem* e di remunerare il tempo (interessi corrispettivi *ex art.* 1815 cod. civ.); contabilmente, è iscritto alle voci D.1-D.5 con applicazione inderogabile del costo ammortizzato (art. 2426, n. 8, cod. civ.; OIC 19, parr. 41 ss.) e imputazione degli oneri alla gestione finanziaria (voce C.17). In dottrina, v. B. INZITARI, *Il mutuo*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, F. GALGANO (diretto da), Torino, 1995; per i profili contabili, v. G.E. COLOMBO, *Il bilancio*

In breve: il mantenimento della natura commerciale del debito, con allungamento dei tempi di pagamento, è l'obiettivo del debitore<sup>4</sup>.

Il così detto *replacing* si colloca in questo ambito. Codesto termine – del quale rivendico la paternità, al fine di tenerlo distinto da operazioni affini, quali il *factoring* e il *confirming*, su cui *infra*<sup>5</sup> – vuole

---

*d'esercizio*, in *Trattato Colombo Portale*, vol. VII, Torino, 1994; M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, *passim*.

<sup>4</sup> La preferenza ha rilievo segnaletico, non meramente classificatorio. A titolo d'esempio, la "posizione finanziaria netta" (PFN), nella declinazione recepita dai *covenants* bancari e dalle metriche di *rating*, esclude per definizione i debiti di fornitura dal proprio computo: la riclassificazione quale passività finanziaria, deteriora il rapporto PFN/EBITDA e può attivare *cross-default* sulle linee preesistenti. Sul conto economico, la mera dilazione commerciale resta confinata alla gestione operativa; invece, se ricondotta a debito finanziario, migra alla voce C.17, attivando i limiti di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR. Nella prospettiva del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), gli indicatori di sostenibilità guardano, in via privilegiata, all'indebitamento finanziario, sicché la ri-qualificazione *ex post* può anticipare gli obblighi di rilevazione tempestiva ex art. 3 C.C.I.I. Sul dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 cod. civ.) e sulla sua funzionalizzazione alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale, v. M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005, e ID., *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali*, Bologna, 2016; A. MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedura di allerta*, in *Orizzonti*, 2020, 23 ss. Da segnalare, tuttavia, che gli *IFRS Interpretations Committee, Agenda Decision Supply Chain Financing Arrangements – Reverse Factoring*, dicembre 2020, e IASB, *Supplier Finance Arrangements (Amendments to IAS 7 and IFRS 7)*, 25 maggio 2023, condivisi dalla Commissione europea con Regolamento (UE) 2024/1317 del 15 maggio 2024 (efficaci per gli esercizi con inizio dal primo gennaio 2024), impongono un'informativa specifica per evitare l'occultamento, sotto la veste del *trade payable*, di esposizioni divenute funzionalmente di provvista.

<sup>5</sup> La scelta di designare l'operazione con il termine inglese *replacing*, non ne altera la qualificazione né la legge regolatrice, e va intesa come consapevole adesione al lessico proprio degli scambi commerciali, non come indice di un tipo estraneo all'ordinamento interno. Sul piano teorico, la diffusione dell'inglese, quale lingua della contrattazione d'impresa, deve essere letta alla luce dell'autorevole riflessione sulla "forma spaziale del diritto": nell'epoca della globalizzazione, infatti, lo spazio degli scambi si esprime nel «gergo inglese della rete», mentre il diritto torna a scindersi nella contrapposizione tra un diritto civile radicato nei luoghi e un diritto commerciale degli scambi planetari: N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 625 ss.; e già ID., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001. La stessa dottrina rammenta che l'accordo non si

designare una tecnica negoziale, per mezzo della quale il debitore commerciale individua un nuovo creditore (di regola, un soggetto professionalmente attivo nell'erogazione o nell'organizzazione del credito), affinché il creditore originario sia soddisfatto e lo stesso debitore, successivamente, sia tenuto all'adempimento nei confronti del nuovo soggetto, secondo una diversa articolazione temporale. L'operazione, così descritta, parrebbe di immediata comprensione e riducibile alla mera "sostituzione" del creditore: alla semplicità del lessico, tuttavia, non corrisponde altrettanta semplicità della fattispecie.

Il problema, invero, è articolato: si tratta di stabilire se l'operazione comporti, in ogni caso, l'estinzione del credito originario e la nascita di un autonomo obbligo di rimborso, oppure se possa darsi vita a una vicenda – promossa dal debitore – di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, idonea a conservarne la natura, gli accessori e le eccezioni riferibili al credito soddisfatto<sup>6</sup>.

---

regge da sé: presuppone necessariamente le figure proprie dei diritti statali, in difetto delle quali la volontà delle parti resterebbe «del tutto inintelligibile». Ne discende che il *nomen* straniero attiene alla veste linguistica dell'operazione, mentre la sua sostanza è riassorbita nelle categorie dell'ordinamento applicabile, cui spettano tanto la qualificazione quanto la tutela. Su questo medesimo terreno si colloca la nozione di "contratto alieno": il contratto concepito e redatto sul modello angloamericano, e perciò veicolato in lingua inglese, al quale nondimeno si applica il diritto italiano (in questo senso, v. G. DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2010; e ID., «*The Law Which Governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy*»: il contratto alieno, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 7 ss.). L'estraneità del lessico ed eventualmente del modello (ma non mi risultano modelli analoghi stranieri a quello che definiamo *replacing*), non incrina la soggezione alla *lex contractus* interna: la denominazione inglese, dunque, è compatibile con la piena riconduzione dell'operazione all'assetto causale e alla disciplina rilevanti per il diritto nazionale.

In coerenza con tale impostazione, la denominazione del contratto qui adottata – *replacing*, appunto – assolve una funzione meramente descrittiva della funzione economica dell'operazione, senza vincolare l'interprete. Rimane fermo, il principio secondo cui il *nomen iuris* non determina la qualificazione, la quale dipende dalla causa concreta e dall'effettivo assetto di interessi, per cui il dato linguistico-formale non vincola la qualificazione: G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, *passim*; così, l'impiego del termine inglese non vale a sottrarre l'operazione alla disciplina civilistica, contabile e fiscale che le è propria. Anzi, la persistente soggezione alle categorie interne conferma come la veste anglofona resti neutra rispetto alla tesi della permanenza della natura commerciale del debito.

<sup>6</sup> Il riferimento, ovviamente, è al fenomeno della surrogazione; recentemente, v. A. NATALE, *La surrogazione per pagamento*, in *Le vicende traslative del credito*, a

Come accennato, questa distinzione è essenziale: se il terzo si limitasse a pagare il creditore nell'interesse del debitore, l'obbligazione commerciale sarebbe normalmente estinta; il successivo rapporto tra debitore e terzo pagatore avrebbe titolo nel mandato, nel mutuo, nell'apertura di credito o in altra figura di finanziamento. In tale ipotesi, sul piano civilistico, il debito verso il creditore originario si estinguerebbe, e il debitore assumerebbe il diverso debito verso il finanziatore. Se, viceversa, il pagamento si accompagnasse a un effetto di surrogazione – o, comunque, a un subentro nel credito – il creditore originario verrebbe soddisfatto, ma il rapporto obbligatorio resterebbe in vita dal lato passivo, mutando soltanto il soggetto attivo<sup>7</sup>.

---

cura di A. Natale, Milano, 2020, 477 ss., il quale ricorda come in base alle regole generali, il pagamento del debito altrui comporterebbe l'estinzione del credito, se il terzo intervenisse consapevole di pagare un debito non suo; oppure, genererebbe il diritto del *solvens* alla ripetizione dell'indebito, se questi agisse credendo erroneamente di pagare un debito proprio. In certi casi, tuttavia, in virtù di specifici presupposti, il pagamento del debito altrui dà luogo alla surrogazione. Si avrebbe, nella surrogazione per pagamento, una *cessio ficta*, quale conseguenza di un atto di pagamento affatto particolare, poiché avrebbe l'effetto di trasferire l'obbligazione, estromettendo il creditore originario soddisfatto.

<sup>7</sup> Tradizionalmente l'espressione legislativa "pagamento con surrogazione" viene criticata e ritenuta più corretta quella di "surrogazione per pagamento", che descriverebbe meglio il fenomeno della surrogazione soggettiva o personale conseguente ad un pagamento fatto per altri: M. PROSPERETTI, *Il pagamento con surrogazione*, in *Tratt. Rescigno*, vol. 9, Torino, 1984, 118. La surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio mediante la quale il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto: B. CARPINO, *Surrogazione (Pagamento con)*, in *Novissimo Dig.*, vol. XVIII, Torino, 1971, 964. Il surrogato può essere non solo un condebitore solidale o un terzo garante, ma anche un terzo non obbligato che adempia l'obbligo altrui. Il fondamento della surrogazione (e, segnatamente, di quella volontaria) viene comunemente identificato in un principio di economicità nei traffici giuridici; secondo i principi generali, infatti, al pagamento eseguito da parte di un terzo dovrebbe conseguire la liberazione del debitore dal rapporto originario e la insorgenza di una nuova obbligazione avente ad oggetto il rimborso del *solvens*. Il legislatore, invece, prevede la possibilità che il creditore soddisfatto venga estromesso, mentre il terzo che ha pagato subentri direttamente al creditore: O. BUCCISANO, *La surrogazione per pagamento*, Milano, 1958, 220. La funzione della surrogazione è stata, pertanto, individuata nella soddisfazione dell'interesse del creditore e non, invece, nella liberazione del debitore, che rimane, infatti, obbligato nei confronti del terzo adempiente.

L'operazione può essere descritta – in analogia con quanto si afferma per il mutuo ipotecario – come “portabilità del debito commerciale” soltanto in senso metaforico. In senso tecnico, infatti, non si trasferisce la posizione passiva del debitore: si realizza, o si tenta di realizzare, una sostituzione del creditore su iniziativa del debitore. Il termine “portabilità”, dunque, deve essere impiegato con cautela: vale a indicare il potere del debitore di procurarsi un diverso interlocutore creditorio; non autorizza a trasferire nel debito commerciale la disciplina della portabilità del mutuo, costruita dal legislatore per un perimetro affatto diverso<sup>8</sup>.

Occorre allora verificare se, e in quali limiti, il *replacing* possa essere ricondotto alle vicende traslative del credito; quali conseguenze discendano dalla surrogazione; quale ruolo possa assumere la quietanza qualificata richiesta dall'art. 1202 cod. civ.; se la figura possa essere sostenuta da una variante costruita sull'accollo interno e sulla surrogazione legale; quali differenze la separino dalla cessione del credito, dal *factoring* e dal *confirming* domestico.

## 2. La sequenza economica dell'operazione

Quanto alla configurazione dell'operazione economica, questa coinvolge tre soggetti: il debitore (che assume l'iniziativa), titolare dell'interesse alla dilazione; il creditore originario, che vanta un credito già sorto, normalmente documentato da fattura o da altro titolo contrattuale; il terzo finanziatore o nuovo creditore, che interviene per consentire il pagamento del creditore originario e per assumere, secondo la struttura prescelta, la posizione attiva del rapporto.

La finalità economica è evidente, e diretta a realizzare un interesse meritevole di tutela. Il debitore intende evitare l'inadempimento, preservare i rapporti commerciali, governare la propria liquidità e – non

---

<sup>8</sup> L'art. 120-*quater* TUB disciplina la “surrogazione nei contratti di finanziamento” e la relativa portabilità. Il confronto con tale disciplina può essere utile sul piano funzionale, ma il debito commerciale presenta una struttura causale diversa rispetto al rapporto di finanziamento bancario. Sul tema della portabilità del mutuo, v. A.A. DOLMETTA, *Questioni sulla surrogazione per volontà del debitore ex art. 8 legge n. 40/2007 (c.d. “portabilità del mutuo”)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, I, 395 ss.; recentemente, v. P.L. FAUSTI, sub. art. 1813, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 2024, 51.

ultimo – impedire che l’esposizione commerciale sia sostituita da un debito finanziario puro: interesse, quest’ultimo, di particolare rilievo nella prospettiva della rappresentazione contabile. Quanto al creditore originario, di regola non ha interesse a partecipare alla ri-negoziazione tra debitore e nuovo finanziatore, salvo che gli venga richiesto un atto ulteriore, come la quietanza contenente gli elementi necessari per la surrogazione. Il terzo finanziatore assume un rischio di credito verso il debitore, e ne riceve una remunerazione, la cui struttura – commisurata al tempo concesso, ovvero consistente in una commissione per il servizio di pagamento e di subentro – non è indifferente alla qualificazione dell’operazione (*infra*, § 5).

Vero è che molte di queste finalità potrebbero essere raggiunte attraverso un mandato di pagamento, con provvista posticipata rispetto all’adempimento del mandatario. Così, il debitore potrebbe incaricare un terzo di pagare il creditore; il terzo eseguirebbe il pagamento; il debitore, successivamente, rimborserebbe il nuovo creditore. Qui, lo schema sarebbe lineare, ma non risolverebbe il problema della continuità del rapporto obbligatorio. Il pagamento eseguito dal mandatario (o dal terzo) nell’interesse del debitore soddisferebbe senz’altro il creditore ma, in difetto di surrogazione, estinguerebbe il credito originario. Il successivo diritto del *solvens* verso il debitore nascerebbe dal rapporto interno, non dal credito commerciale soddisfatto<sup>9</sup>.

Di qui, la principale fragilità dello schema meramente solutorio. Come accennato, l’obiettivo del *replacing* consiste nel procurare al creditore originario il pagamento e, al tempo stesso, nel consentire al

---

<sup>9</sup> L’art. 1180 cod. civ. ammette l’adempimento del terzo, salvo opposizione del debitore nei casi previsti dalla norma e salvo che il creditore abbia interesse all’adempimento personale. In difetto di surrogazione, il rapporto tra debitore e *solvens* va ricondotto al titolo interno; in mancanza di titolo, residuano i rimedi restitutori secondo le regole generali. Sulla ricostruzione dell’atto solutorio del terzo e, segnatamente, sui rimedi recuperatori spettanti al *solvens* in difetto di un titolo che giustifichi lo spostamento patrimoniale, v., da ultimo, G. CORAPI, *L’atto solutorio del terzo*, Torino, 2024, *passim*; nonché L. FOLLIERI, *L’adempimento del terzo come «nuova» ipotesi di obbligazione naturale?*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 624 ss., il quale, muovendo dal principio per cui l’art. 1180 cod. civ. non attribuisce, di per sé, al terzo adempiente il titolo per agire in rivalsa verso il debitore, ne esplora le ricadute in punto di indebito soggettivo *ex latere solventis*, surrogazione, gestione di affari altrui e arricchimento senza causa.

debitore di restare obbligato in forza dello stesso rapporto, sebbene verso un diverso creditore e con una diversa regolazione del tempo dell'adempimento. Ove difetti l'effetto traslativo, l'operazione si ridurrebbe a un finanziamento destinato al pagamento di un debito commerciale: lo scopo pratico della dilazione viene sì raggiunto, epperò la continuità del credito sarebbe perduta. La figura, pur descritta con denominazione nuova, rientrerebbe nel più ordinario paradigma del finanziamento di scopo o del mandato con provvista differita.

Tale distinzione, oltre al rilievo civilistico – che incide sulla qualità del credito – presenta riflessi contabili e fiscali che non possono essere assorbiti dalla mera volontà delle parti di sostituire il precedente creditore. La qualificazione civilistica del rapporto non esaurisce, da sola, le valutazioni di bilancio, prudenziali e tributarie, le quali seguono criteri propri; nondimeno, la conservazione dell'identità originaria del credito costituisce il presupposto, sul piano civilistico, per sostenere che il debito del soggetto obbligato non sia stato sostituito da una nuova obbligazione di rimborso, ma prosegua nei confronti di un diverso creditore. Tale presupposto, a sua volta, è condizione necessaria – ancorché non sufficiente – per sostenere la persistente classificazione del debito quale debito di natura commerciale ai fini dell'informativa di bilancio, e per neutralizzare la trasformazione del rapporto in fonte di oneri qualificabili come finanziari ai fini fiscali. La costruzione, di conseguenza, deve evitare l'effetto estintivo-costitutivo: il debitore deve poter dimostrare come, sul lato del proprio rapporto obbligatorio, non sia mutato altro che la persona del creditore.

### 3. *Il pagamento del terzo*

Come è noto, il pagamento del terzo è figura polivalente<sup>10</sup>. Dal punto di vista del creditore, codesto adempimento realizza, solitamente,

---

<sup>10</sup> Come è noto, la norma posta all'art. 1180 cod. civ. sancisce – quale principio generale – l'irrelevanza della persona del debitore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione: di regola, infatti, qualunque soggetto, quantunque estraneo al rapporto obbligatorio, può – senza necessità di un'espressa autorizzazione da parte del creditore o del debitore – estinguere l'altrui obbligazione, con conseguente liberazione del debitore nei confronti dell'*accipiens*. In dottrina, fra gli altri, v. P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961, *passim*; A. ZACCARIA, *La prestazione in luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del*

l'interesse alla prestazione; dal punto di vista del debitore, può rappresentare un mezzo per evitare l'inadempimento; dal punto di vista del terzo, può costituire liberalità, esecuzione di un incarico, adempimento di un obbligo proprio, tutela di un interesse patrimoniale o strumento per acquisire la posizione creditoria.

Tale polivalenza spiega perché, il solo pagamento del terzo, non basti a qualificare il *replacing*<sup>11</sup>. Il pagamento può estinguere il rapporto originario senza trasferire alcun diritto; può accompagnarsi a una surrogazione volontaria del creditore *ex art.* 1201 cod. civ.; può essere inserito nella surrogazione per volontà del debitore *ex art.* 1202 cod. civ.; può, in presenza dei presupposti, determinare una surrogazione legale *ex art.* 1203 cod. civ. Il medesimo fatto materiale – vale a dire il trasferimento di denaro al creditore – produce effetti diversi a seconda del titolo che lo sorregge e della sequenza negoziale in cui si inserisce.

Nel *replacing*, dunque, occorre distinguere il pagamento come fatto satisfattivo dal subentro come effetto giuridico. Il primo soddisfa il creditore originario; il secondo consente al nuovo finanziatore di collocarsi nella posizione attiva del rapporto. Ove il secondo effetto manchi, l'operazione potrà rivelarsi economicamente utile, ma non realizzerà la portabilità del debito commerciale. La qualificazione

---

*rapporto*, Milano, 1987, *passim*. Segnatamente, si ritiene che – ai fini dell'individuazione del terzo – debba attribuirsi rilevanza non già alla natura (spontanea o meno) dell'intervento del *solvens*, bensì alla “veste” da quest'ultimo assunta nei confronti del creditore: adempimento del terzo in senso tecnico sarà ravvisabile solo qualora l'adempiente non sia personalmente obbligato nei confronti del creditore all'esecuzione della prestazione ed effettui il pagamento in nome proprio, senza esercitare alcuno specifico potere rappresentativo attribuitogli dal debitore e senza avvalersi di qualunque altra forma di legittimazione: G. CIAN, voce «Pagamento», in *Digesto civ.*, vol. XIII, Torino, 1995, 241. L'asserita irrilevanza, al fine dell'individuazione del terzo, dei rapporti intercorrenti tra il *solvens* ed il debitore determina la riconducibilità alla fattispecie in discorso del così detto accollo interno, ossia dell'ipotesi in cui l'accollante esegua la prestazione in virtù di uno specifico accordo con il debitore, accordo che tuttavia non viene portato a conoscenza del creditore: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. IV, *L'obbligazione*, Milano, 1993, 283.

<sup>11</sup> Utile ricordare l'analisi sull'adempimento dell'obbligo altrui, magistralmente offerta da R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, *passim*, solida nel tracciare la linea distintiva tra figure limitrofe – l'esecuzione da parte dell'ausiliario, l'adempimento del terzo e l'obbligazione del fatto altrui – e nel condurre l'interprete entro i meandri dell'attività di adempimento, che muta la propria natura in funzione del soggetto che la compie.

dell'operazione esige, anche in questo caso, l'individuazione della causa concreta e del meccanismo di produzione degli effetti.

Da altro punto di vista, l'effetto successorio può essere perseguito attraverso diverse figure, già tipizzate. La prima è la surrogazione per volontà del debitore, che richiede il rispetto delle regole poste all'art. 1202 cod. civ. La seconda è la surrogazione per volontà del creditore, di rara praticabilità, ove il creditore originario non intenda compiere dichiarazioni ulteriori. La terza è la surrogazione legale, in particolare quella disciplinata dall'art. 1203, n. 3, cod. civ., laddove il terzo sia tenuto con altri, o per altri, al pagamento e abbia interesse a soddisfare il creditore. La quarta, distinta dalla surrogazione, è la cessione del credito da parte del creditore originario al nuovo soggetto: fattispecie, questa, che presuppone l'iniziativa del creditore e muta la logica dell'operazione, avvicinandola a modelli già noti, quali il *factoring*.

Il punto di maggiore rilievo consiste, invero, nella circostanza che il *replacing* pretende di essere iniziativa del debitore, mentre gli strumenti classici di circolazione del credito dipendono dal creditore o dalla legge. Ne segue, che la surrogazione per volontà del debitore è l'istituto più prossimo alla funzione perseguita, poiché consente al debitore di favorire il subentro del *solvens* anche senza il consenso del creditore; proprio questo istituto, tuttavia, impone requisiti formali, che la prassi commerciale avverte come rigidi.

#### 4. La surrogazione per pagamento

Opportuno rammentare la disciplina della surrogazione per pagamento, la quale realizza una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Il creditore originario viene soddisfatto, e il terzo pagatore subentra nei diritti del creditore, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. La dottrina prevalente la riconduce a una successione a titolo particolare nel credito, distinta dalla novazione, poiché il rapporto non si estingue per essere sostituito da un rapporto nuovo: muta il soggetto attivo, mentre il contenuto oggettivo dell'obbligazione resta invariato<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 349 ss.; O. BUCCISANO, *op. cit.*, 37 ss.; B. CARPINO, sub *artt. 1201-1205*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1988; A. MAGAZZÙ, voce «*Surrogazione per pagamento*», in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 1525 ss.; M. PROSPERETTI, *op. cit.*, 118 ss.; e già E. BETTI, *Teoria*

Codesta ricostruzione successiva è essenziale per il *replacing*. Se la surrogazione producesse una nuova obbligazione, l'operazione non consentirebbe di conservare la "matrice commerciale" del debito. La sua utilità dipende, viceversa, dalla continuità del rapporto creditorio: il debitore resta obbligato in forza del rapporto originario; il nuovo creditore acquista le azioni e gli accessori che assistevano il credito; le eccezioni opponibili al creditore soddisfatto restano, in linea di principio, opponibili al surrogato.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la surrogazione non comporta l'estinzione del debito originario, bensì una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, senza incidenza sull'aspetto oggettivo. Ne consegue che il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali; così, a titolo di esempio, la surrogazione in un credito di valore non lo trasforma in credito di valuta<sup>13</sup>. Trasposta nel *replacing*, tale affermazione consente di sostenere che il pagamento del creditore originario, se accompagnato da valido effetto surrogatorio, non muta, di per sé, la causa del debito commerciale.

La disciplina positiva contempla tre forme di surrogazione: per volontà del creditore, per volontà del debitore e legale. Nella prima, il creditore, che riceve il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti; la surrogazione deve essere espressa e contemporanea al pagamento. Nella seconda, il debitore, che prende a mutuo una somma al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di quest'ultimo, purché ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1202 cod. civ. Nella terza, la surrogazione

---

*generale delle obbligazioni*, vol. III, 2, Milano, 1955, 61 ss. e 235 ss.; da ultimo, per la ricostruzione sistematica dell'istituto, E. MOSCATI, *Del pagamento con surrogazione. Artt. 1201-1205*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2022, 164, il quale ricorda come la surrogazione per volontà del debitore sia disciplinata in maniera particolarmente analitica e dettagliata, e sia subordinata requisiti più rigorosi di sostanza e di forma rispetto alla surrogazione per volontà del creditore, anche se tali requisiti già nel Codice civile del 1865 risultavano sensibilmente attenuati rispetto alle corrispondenti norme originarie del *Code civil*.

<sup>13</sup> Cass., 20 settembre 1984, n. 4808, in *OneLegale*, e richiamata da F. D'ARCANGELO, sub art. 1201, in *Codice civile commentato*, G. BONILINI, M. CONFORTINI e C. GRANELLI (a cura di), aggiornamento 2026. Nello stesso senso, in termini generali, v. A. NATALE, *La surrogazione per pagamento*, cit., 477 ss.

opera *ipso iure* nei casi indicati dall'art. 1203 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge<sup>14</sup>.

Gli effetti della surrogazione sono coerenti con la sua natura. Il terzo surrogato acquista il credito nei limiti del pagamento effettuato; subentra negli accessori; può far valere le garanzie, salve le regole speciali dettate per pegno e ipoteca; incontra le eccezioni opponibili al creditore originario. Tale continuità è il principale argomento a sostegno dell'utilizzabilità dello schema nel *replacing*, ma ne segna altresì il limite: ove l'accordo tra debitore e nuovo creditore alteri in modo sostanziale il contenuto dell'obbligazione, aumenta il rischio di novazione, o comunque di ri-qualificazione dell'assetto negoziale.

Su un piano sistematico, va rammentato come le regole, affidate agli artt. 1201 ss. cod. civ., non esauriscano lo spettro delle vicende circolatorie del lato attivo del rapporto obbligatorio. Il vigente Codice civile, abbandonando l'impostazione del Codice civile del 1865 – il quale, all'art. 1267, contemplava espressamente, fra le “maniere” della novazione, anche la sostituzione del creditore – ha disciplinato in via diretta la sola cessione del credito (artt. 1260 ss. cod. civ.) e, sul versante estintivo-constitutivo, la sola novazione soggettiva passiva (art. 1235 cod. civ.). La Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, n. 584, motivava tale scelta sul rilievo che il mutamento del soggetto attivo si realizzasse, normalmente, attraverso la cessione: ciò non significa, peraltro, che il legislatore abbia inteso escludere altre modalità di sostituzione, e la dottrina è ferma nel ritenere che l'autonomia privata possa, in conformità della regola espressa nel capoverso dell'art. 1322 cod. civ., dare vita a schemi atipici di sostituzione del lato attivo, purché diretti a interessi meritevoli di tutela e compatibili con la posizione del debitore<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Per la tripartizione delle forme di surrogazione, v. B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 5 ss.; A. MAGAZZÙ, *Surrogazione per pagamento*, cit., 1528 ss. Sulla necessità che, nella surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione sia espressa e contestuale al pagamento, v. Cass., 21 febbraio 1985, n. 1543, in *OneLegale*.

<sup>15</sup> Per la riconduzione delle figure atipiche di sostituzione del lato attivo all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., v. F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 2015, 416; F. CARRESI, voce «Debito (successione nel)», in *Enc. Dir.*, vol. XI, Milano, 1962, 747; T. MANCINI, *La delegazione, l'espromissione e l'accollo*, in *Tratt. Rescigno*, vol. IX, Torino, 1999, 486 ss.; W. BIGIARI, *La delegazione*, Padova, 1940, 10 ss.; in senso parzialmente diverso, A. MAGAZZÙ, voce

In questa prospettiva, si è osservato come la stessa cessione del credito possa fungere da veicolo di una novazione soggettiva dal lato attivo, realizzata in forma atipica ai sensi del capoverso dell'art. 1322 cod. civ. Vengono in considerazione, in particolare, la novazione soggettiva attiva – riconosciuta come contratto atipico da una dottrina oramai consolidata<sup>16</sup> –, la delegazione attiva nelle sue varianti (*delegatio credendi* e *delegatio accipiendi*), il mandato all'incasso anche *in rem propriam*, l'indicazione di pagamento ex art. 1188 cod. civ. e ogni altra struttura mista che conservi la coerenza causale dell'operazione e non alteri indebitamente il regime delle eccezioni. La distinzione tra successione nella titolarità del credito (cessione, surrogazione), modificazione novativa del rapporto (novazione soggettiva attiva, delegazione attiva con liberazione) e mera deviazione del flusso solutorio (indicazione, mandato all'incasso) non ha rilievo meramente classificatorio: ne dipendono il regime delle eccezioni, la sorte degli accessori e delle garanzie e – nella prospettiva del *replacing* – la conservazione o no della natura del debito originario.

La surrogazione, dunque, costituisce uno dei possibili veicoli – il più coerente con la funzione perseguita, ma non l'unico – della sostituzione del lato attivo. Proprio la pluralità degli strumenti utilizzabili impone di distinguere, in sede applicativa, tra ciò che la fattispecie tipica consente

---

«Delegazione», in *Digesto civ.*, vol. V, Torino, 1989, 156 ss. Sulla novazione soggettiva attiva quale contratto atipico, C.B. PUGLIESE, *La novazione*, in *L'estinzione dell'obbligazione senza adempimento*, M. PALADINI (a cura di), Torino, 2010, 11 ss. Sull'incompatibilità strutturale fra cessione e novazione soggettiva attiva, P. PERLINGIERI, sub *artt. 1260-1267*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1982, 6 s.; G. FINAZZI, *La circolazione del credito*, in *Trattato delle obbligazioni*, Tomo I, *Cessione, factoring, cartolarizzazione*, L. GAROFALO e M. TALAMANCA (diretto da), vol. IV, Padova, 2008, 1053 ss. Per un'analisi sistematica delle figure qui richiamate, v. A. NATALE, *La novazione soggettiva attiva*, in *Le vicende traslative del credito*, cit., 545 ss.; A. LAFFRANCHI, *La delegazione attiva*, *ivi*, 535 ss.;

<sup>16</sup> V. MANNINO, *Cessione del credito e novazione soggettiva dal lato attivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 695, secondo il quale ogni valutazione della disciplina dettata dal legislatore del 1942 in tema di cessione del credito presuppone la previa individuazione della natura della figura. L'Autore riconosce che il mancato richiamo della novazione soggettiva dal lato attivo non ne implica l'inammissibilità, ben potendo essa «trovare concretezza dandosi vita a un contratto atipico secondo il disposto dell'art. 1322, comma 2°», e prospetta che il risultato possa essere conseguito per il tramite della stessa cessione del credito, in linea con quanto adombrato dalla Relazione al codice civile, n. 584.

e ciò che l'autonomia privata può legittimamente realizzare, in via atipica.

##### 5. *La permanenza della natura commerciale del debito*

La ricostruzione successiva del *replacing* rivela la propria portata pratica nel momento in cui se ne saggia la coerenza con i piani *extra-civilistici*, sui quali il rapporto è destinato a essere rappresentato. È, infatti, principio condivisibile che la permanenza della natura commerciale del debito non possa essere affermata in via meramente assertiva.

La permanenza della natura commerciale del debito deve, invero, essere apprezzata simultaneamente sul piano civilistico, sul piano dell'informativa di bilancio e sul piano dell'imposizione diretta; su tutti e tre i piani, rileva la circostanza che la mutazione soggettiva del lato attivo non sia accompagnata, sul lato passivo, dall'introduzione di indici tipici del rapporto di provvista finanziaria. Valutazione, questa, che deve conformarsi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, oggi espresso nell'art. 2423-bis, n. 1-bis, cod. civ.<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> In tema di bilancio, vige il principio secondo cui «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto» espresso all'art. 2423-bis, n. 1-bis, cod. civ., quale autonomo postulato di redazione, inserito dall'art. 6, comma 3, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE. La disposizione non innova *ex novo*, ma riformula, e rende autonomo, un canone già introdotto, in forma meno perspicua, dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (mediante il riferimento alla «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato», ora abrogato dalla lett. a del medesimo art. 6, comma 3): sul punto, per l'inquadramento sistematico, v. S. FORTUNATO, *Inquadramento sistematico del principio «substance over form»*, in *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari*, F. GALLO e G. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Milano, 2012, 1 ss. Il precetto opera sui piani della «rilevazione» e della «presentazione», imponendo di assumere a riferimento gli effetti concreti – quindi, il sorgere di diritti e obblighi – che l'operazione produce per l'impresa, e non il *nomen iuris* o la veste formale del contratto; resta tuttavia controversa la sua effettiva portata nell'ordinamento codicistico, ove esso non assurge a clausola generale antiformalistica e conserva un perimetro più contenuto rispetto alla pienezza che il *substance over form* riveste nel sistema IAS/IFRS (così, G. STRAMPELLI, *sub art. 2423-bis c.c., Le società per azioni*, P. ABBADESSA e G.B. PORTALE (a cura di), Milano, 2016, 2200 ss.).

Il presupposto, dunque, è che la sostituzione del creditore commerciale con un intermediario finanziario non determini, di per sé, alcuna ri-qualificazione del debito, e che, per converso, la ri-qualificazione si produca quando il regolamento contrattuale, al di là del *nomen iuris* adoperato, introduca gli indici propri della causa finanziaria.

Sul piano civilistico, già ho rilevato come la conclusione discenda dalla disciplina della surrogazione per pagamento. La modificazione soggettiva del lato attivo non comporta, dunque, alcuna mutazione della causa del rapporto né dell'oggetto della prestazione: il debitore continua a dovere il corrispettivo dei beni o dei servizi acquistati, nei medesimi termini quantitativi e qualitativi che lo legavano al fornitore. Il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella formula per cui la surrogazione “non comporta l'estinzione del debito originario, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, senza incidenza sull'aspetto oggettivo”, si traduce nell'affermazione che la natura del debito – commerciale, di prezzo, derivante da fornitura – sopravvive al pagamento del *solvens*<sup>18</sup>. La conclusione resta ferma, quand'anche il surrogato sia un intermediario professionalmente attivo nell'erogazione del credito: il dato soggettivo non ha, sul versante del debitore, alcuna autonoma capacità ri-qualificatoria, poiché esso opera sul rapporto fra finanziatore e creditore originario, non sul rapporto interno fra debitore e creditore<sup>19</sup>.

Sul piano contabile, la conclusione richiede un'argomentazione più articolata, poiché l'OIC – vale a dire la fondazione di diritto privato qualificata come “Istituto nazionale per i principi contabili”, cui spetta

---

<sup>18</sup> Cass., 20 settembre 1984, n. 4808, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1985, 61; Cass., 7 aprile 1998, n. 3575, in *Banca borsa tit. credito*, 1999, II, 533, che qualifica espressamente la surrogazione come «fenomeno traslativo».

<sup>19</sup> Cass., 20 settembre 1984, n. 4808, cit., secondo cui la surrogazione realizza una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, senza incidenza sull'aspetto oggettivo. Conformi, fra le successive, Cass., 12 febbraio 2013, n. 3402; in dottrina, v. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 349 ss., e B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 56 ss. La conservazione della natura del credito surrogato (sopra richiamata in tema di credito di valore non trasformato in credito di valuta) costituisce il referente sistematico per l'affermazione, qui sostenuta, che la mutazione soggettiva del lato attivo non comporta, di per sé, alcuna mutazione qualitativa del lato passivo. Sul piano operativo, v. anche A. NATALE, *La surrogazione per pagamento*, cit., 477 ss.

l’emanazione dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo il Codice civile<sup>20</sup> – non subordina la classificazione del debito alla sola natura del titolo civilistico, bensì all’origine del rapporto rispetto alla gestione caratteristica e alla qualità del soggetto creditore<sup>21</sup>.

Segnatamente, nell’OIC 19, la voce D7 (debiti verso fornitori) è destinata, secondo la prassi consolidata, ai debiti derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, mentre la voce D5 (debiti verso altri finanziatori) accoglie i debiti verso soggetti diversi dalle banche e dai soci, ivi inclusi – secondo l’esemplificazione comunemente riportata – i debiti verso il *factor* per anticipazioni<sup>22</sup>. Si tratta, allora, di stabilire se il debito originariamente classificato in D7 debba essere ri-classificato in D5 per il solo fatto che il creditore sia divenuto un intermediario finanziario all’esito della surrogazione. La risposta deve essere negativa, quando l’operazione resti coerente con la propria funzione di mera circolazione del lato attivo del credito di fornitura: il debito che l’impresa rappresenta in bilancio continua a derivare dall’acquisizione

---

<sup>20</sup> L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria e costituita nel 2001, cui l’ordinamento – all’art. 9-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, inserito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 – riconosce la qualità di «istituto nazionale per i principi contabili», affidandole una funzione di rilievo pubblicistico. In tale veste l’OIC emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile; fornisce supporto al Parlamento e agli Organi Governativi in materia di normativa contabile, esprimendo pareri; e partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. La sua natura di fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria è espressamente affermata dall’art. 9-*ter* dello stesso decreto.

<sup>21</sup> Alcuni emendamenti pubblicati nel 2017 agli OIC 19, hanno chiarito la classificazione di un debito commerciale scaduto che, a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine: il nuovo par. 21A specifica che la «classificazione dei debiti tra le voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte».

<sup>22</sup> Sulla classificazione del debito in bilancio secondo la natura – commerciale (voce D7) o finanziaria (voci D1-D5) – e sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-*bis* cod. civ.), v. G.E. COLOMBO, *op. cit.*; M. CARATOZZOLO, *op. cit.*; S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, in *Giur. Comm.*, 2010, I, 5 ss.; G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori*, Torino, 2009; nonché E. BOCCHINI, *Bilancio d’esercizio*, Milano, 2010, e M. BUSSOLETTI, *L’influenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 315.

di beni o servizi e a essere quantificato secondo il valore nominale della fattura; non è stato sostituito, bensì traslato. La *derecognition* prevista dall'OIC 19, in caso di sostituzione del debito con un nuovo debito, presuppone una variazione sostanziale dei termini contrattuali, non una mera vicenda circolatoria del soggetto attivo; ed è proprio per questa ragione che il *replacing* deve essere costruito senza patti che alterino il contenuto economico dell'obbligazione del debitore. Quando, viceversa, l'operazione introduca, sul lato passivo, elementi tipici del rapporto di provvista – una rateizzazione di tipo *amortizing*, una remunerazione del tempo a carico del debitore, un sistema di *covenant* finanziari, garanzie generaliste tipiche del rapporto di credito – la *derecognition* diviene giustificata e la ri-classificazione in D5 inevitabile, indipendentemente dalla denominazione adoperata<sup>23</sup>.

Sul piano fiscale, il problema si pone con riferimento alla disciplina degli interessi passivi. In virtù della novellata formulazione dell'art. 96 del TUIR (modificato dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, attuativo della direttiva europea ATAD 1), il limite di deducibilità del 30 per cento del ROL si applica anche agli oneri finanziari derivanti da rapporti contrattuali (ivi compresi quelli di natura commerciale) contenenti una “componente di finanziamento significativa”. Di conseguenza, affinché il *replacing* non venga attratto in questo perimetro penalizzante, è utile che l'operazione non preveda espressamente oneri finanziari o interessi per la dilazione a carico del debitore.

---

<sup>23</sup> Cfr. OIC 19, *Debiti*, parr. 28-32 (contenuto delle voci D5 e D7) e par. 73 (eliminazione del debito). La voce D5 accoglie i debiti verso finanziatori diversi dalle banche e dai soci, ivi compreso, secondo la prassi consolidata, il debito verso il *factor* per anticipazioni; la voce D7 accoglie i debiti verso fornitori derivanti dall'acquisizione di beni e servizi. Sul tema, oltre al testo del principio nella versione aggiornata pubblicata dalla Fondazione OIC, v. P. SARACINO e S. TREZZI, *I crediti (OIC 15) e i debiti (OIC 19). Dalla teoria alla pratica*, ODCEC Milano, 2024. Sui criteri di *derecognition* in ipotesi di sostituzione del debito, v. l'emendamento OIC 19 in materia di ristrutturazione e di variazione sostanziale dei termini contrattuali. Resta ferma, per il *replacing*, l'esigenza di una valutazione caso per caso, alla luce della concreta sequenza negoziale, della *disclosure* resa in nota integrativa e della coerenza fra qualificazione civilistica e rappresentazione di bilancio. La regola espressa nell'art. 2424, cpv., cod. civ. consente, peraltro, di rendere conto in nota integrativa dell'appartenenza del debito anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto, ove ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio.

La remunerazione dell'intermediario, in tale schema, consiste in una commissione dovuta per il servizio di pagamento e di subentro, determinata in misura fissa o in proporzione all'importo della fattura, ma non commisurata alla durata della dilazione; il debitore, conseguentemente, paga il valore nominale della fattura, senza che il proprio rapporto preveda interessi corrispettivi. In tale configurazione, l'art. 96 TUIR non viene in rilievo dal lato passivo del debitore, semplicemente perché non sussistono interessi passivi da contabilizzare. Una commissione parametrata al tempo, per contro, costituirebbe remunerazione della dilazione, quale che ne sia la denominazione.

Il problema fiscale si manifesta, invero, ove il regolamento del rapporto debitore-finanziatore preveda una remunerazione del tempo a carico del debitore: in tale ipotesi si tratta di stabilire se i relativi oneri si qualificano come interessi impliciti o espliciti su debiti commerciali con componente finanziaria significativa – e ricadano nel perimetro dell'art. 96 TUIR – o come veri e propri interessi su rapporto avente causa finanziaria, con identico esito ma diversa coerenza contabile. La distinzione, dal punto di vista del trattamento fiscale, si è in larga misura attenuata; resta, però, decisiva sul piano della rappresentazione del rapporto in bilancio<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> L'art. 96 TUIR, nella formulazione recata dall'art. 1 del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, attuativo della direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD 1), assoggetta al limite del 30 per cento del ROL, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria, ovvero da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Rispetto al regime previgente – che escludeva dal computo gli interessi impliciti su debiti commerciali – la disciplina vigente attrae nel perimetro applicativo anche gli oneri finanziari riferibili a debiti di natura commerciale, ove rilevati contabilmente come tali. Per un quadro sistematico v., fra gli altri, il commento di Assonime alla Circolare n. 17/2017 e successivi aggiornamenti (fra cui la circolare Assonime n. 14/2020), e l'analisi di V. BUZZI, *Ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale degli interessi passivi: profili critici*, in *Diritto bancario*, 2019; L. MIELE, V. RUSSO, *La nuova disciplina degli interessi passivi di attuazione della Direttiva ATAD*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 2018, 87. Sul rapporto fra qualificazione contabile e fiscale nel sistema della derivazione rafforzata, v. l'art. 83 TUIR e i provvedimenti attuativi richiamati. La conclusione che si trae, per il *replacing*, è duplice: per un verso, l'assenza di interessi passivi a carico del debitore neutralizza in radice il problema applicativo dell'art. 96 TUIR sul lato passivo; per altro verso, la coerenza della rappresentazione contabile – classificazione in D7,

Da queste considerazioni discende un corollario operativo. Il *replacing* mantiene la natura commerciale del debito sui tre piani considerati, a condizione di essere costruito come operazione di mera sostituzione del creditore nel circuito del debito di fornitura, senza introdurre, sul lato del debitore, gli indici tipici del *funding*: piani di ammortamento, *covenant*, garanzie generaliste, remunerazione del tempo, e in genere quelle clausole che, nella prassi finanziaria, qualificano la struttura del rapporto di provvista.

Ciò comporta, in negativo, la rinuncia a una serie di patti accessori che la prassi finanziaria considera abituali: *covenant* patrimoniali (DSCR, indici PFN/EBITDA, mantenimento di coefficienti finanziari), *cross default* generalizzati, clausole di *change of control* e di *material adverse change*, garanzie reali o personali aggiuntive, *negative pledge* generalizzati, pegni su conti correnti del debitore, piani di ammortamento a rate scalari, interessi corrispettivi a carico del debitore per la dilazione, *fee* di disponibilità e commissioni commisurate alla durata della dilazione. Comporta, in positivo, la conservazione di una struttura fattura-centrica: identificazione analitica delle fatture surrogate, mantenimento delle scadenze originarie – ovvero dilazione contenuta entro la forchetta riconoscibile come prassi commerciale del settore o concessione di un periodo di tolleranza del ritardo (così detto *grace period*) –, coerenza delle causali di pagamento con il rapporto di fornitura, opponibilità delle eccezioni del rapporto sottostante quale corollario della natura successiva del subentro. La conservazione della natura commerciale del debito non dipende, dunque, solo da un atto negoziale; piuttosto, è la conseguenza di una serie di atti volti a evitare la struttura del finanziamento, per mantenere quella del rapporto di fornitura.

A questa griglia operativa va aggiunta una clausola che, sebbene di carattere ricognitivo, assume valore strategico: la clausola di non novazione. La giurisprudenza, nell'applicare l'art. 1230 cod. civ., richiede che l'*animus novandi* risulti in modo non equivoco e, simmetricamente, valorizza le pattuizioni con cui le parti dichiarino espressamente di non voler novare; del resto, lo stesso articolo, al

---

assenza di componente di finanziamento significativa, *disclosure* puntuale – costituisce il presupposto perché l'eventuale eccezionale onere a carico del debitore non venga, in sede di verifica, ri-qualificato come interesse soggetto al limite di deducibilità.

secondo comma, eleva tale requisito a presupposto della novazione<sup>25</sup>. Nel *replacing*, l'inserzione di una clausola che escluda espressamente la novazione, oggettiva o soggettiva, e che riconduca l'obbligazione del debitore al pagamento del corrispettivo di beni o servizi risultante dalle singole fatture, con identico ammontare nominale e con identiche eccezioni opponibili, presenta una funzione duplice: per un verso, concorre a delineare l'intento delle parti; per altro verso, orienta l'interpretazione contabile e fiscale verso la continuità del rapporto, riducendo il rischio di una ri-classificazione *ex post*<sup>26</sup>. La sua efficacia, beninteso, non sostituisce la coerenza del regolamento contrattuale: una clausola di non novazione contraddetta dal contenuto sostanziale dell'accordo, lungi dal proteggere la qualificazione, ne segnala l'artificiosità. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma,

---

<sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 1230, secondo comma, cod. civ., «la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco». Sull'esigenza di una manifestazione inequivoca dell'*animus novandi* e sul rilievo, in chiave qualificatoria, delle clausole con cui le parti escludono espressamente la novazione, v. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 437 ss.

<sup>26</sup> La previsione espressa di "non novazione" del rapporto, ha portata meramente dichiarativa, confermando una qualificazione che discende già dalla struttura del meccanismo: il pagamento con surrogazione, invero, non estingue l'obbligazione originaria, ma determina una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto, che permane immutato nel suo aspetto oggettivo (per tutti, v. B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 18 ss.; M. PROSPERETTI, *op. cit.*, 118 ss.; in giurisprudenza, Cass. 20 settembre 1984, n. 4808, in *OneLegale*, con specifico riguardo all'esclusione della novazione, Cass. 25 marzo 2009, n. 7217, in *OneLegale*). Resta minoritaria, benché autorevole, la diversa ricostruzione che ravvisa nella surrogazione l'acquisto di un diritto nuovo, ancorché di contenuto identico (v. R. NICOLÒ, *op. cit.*, 99 ss.; O. BUCCISANO, *op. cit.*, *passim*). Ad ogni modo, l'effetto novativo presuppone, oltre all'*aliquid novi* (mutamento dell'oggetto o del titolo), l'*animus novandi* e la *causa novandi*, e la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve, a norma del capoverso dello stesso art. 1230 cod. civ., risultare in modo non equivoco, non potendo desumersi da un comportamento meramente negativo né dalla mera adesione a una diversa proposta (Cass. 6 agosto 1983, n. 5274, in *OneLegale*); l'intento novativo, inoltre, non è ravvisabile nelle modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ. (per la triade *aliquid novi-animus novandi-causa novandi*, v. Cass. 29 ottobre 2018, n. 27390). Poiché l'operazione non incide né sull'oggetto, né sul titolo del debito sorto dalla fornitura, ma opera una mera sostituzione nel lato attivo, difetta in radice il presupposto oggettivo della novazione: la clausola vale così a precludere ogni inferenza equivoca di un intento novativo, rafforzando (e non costituendo) la qualificazione conservativa del rapporto.

declinato in modi diversi nei singoli ordinamenti settoriali, rimane il *fil rouge* dell'intera ricostruzione<sup>27</sup>.

Una conclusione coerente con quanto fin qui argomentato si impone anche con riferimento al piano segnaletico della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. La Centrale dei Rischi, com'è noto, raccoglie informazioni relative all'esposizione debitoria di singoli soggetti nei confronti degli intermediari finanziari segnalanti; presupposto strutturale della segnalazione è, di norma, l'esistenza di un rapporto creditizio fra l'intermediario e il segnalato – vale a dire di un affidamento, di un finanziamento per cassa o di firma, di una garanzia ricevuta o rilasciata, di un'esposizione assimilabile –, in modo che la rappresentazione del rischio nella Centrale dei Rischi riproduca, sul piano informativo, l'effettivo profilo di rischio creditizio assunto dall'intermediario nei confronti del cliente<sup>28</sup>.

Tale presupposto manca nel *replacing*: ove l'operazione si limiti al subentro dell'intermediario nella posizione attiva di un credito di fornitura – senza erogazione di provvista al debitore, senza concessione di affidamento, senza assunzione di rischio finanziario nei suoi confronti diverso da quello già insito nel credito commerciale acquisito – il debitore non assume, nei confronti dell'intermediario, la qualità di cliente affidato; il suo debito, come rilevato, non muta natura per effetto della successione nel lato attivo; e l'intermediario, a sua volta, non vanta nei suoi confronti un'esposizione di natura creditizia ulteriore

---

<sup>27</sup> R. MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Padova, 1998, *passim*, il quale ricostruisce il principio movendo dalla tradizione angloamericana del *substance over form*, e sostiene che il bilancio debba dare rilievo alla sostanza economica delle operazioni anche quando contrasti con la loro forma giuridica, rinvenendone il fondamento nella concezione del «capitale-disposizione», per cui sono iscrivibili i beni di cui l'impresa possa avvalersi per i propri fini, ancorché non di sua proprietà.

<sup>28</sup> Sulla disciplina della Centrale dei Rischi e sulla logica della segnalazione “che segue la cassa”, v. D. TAVECCHIA, *La comunicazione del fido al finanziato e la segnalazione in Centrale dei Rischi: il caso del factoring*, in *La concessione del credito. Rischi e presidi*, a cura di A. Natale, Pisa, 2025, 193 ss., spec. 200 ss., per la specifica analisi della segnalazione del *factoring* nei «rischi autoliquidanti» e nella sezione informativa «crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti». La disciplina applicabile è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139, e nei successivi aggiornamenti, recanti le *Istruzioni per gli intermediari creditizi*.

rispetto a quella già fatta valere dal fornitore originario. La diversa impostazione che caratterizza il *factoring* – nel quale il *factor* è esposto sia verso il cedente per gli anticipi erogati a valere sul *montecrediti*, sia verso il debitore ceduto per i crediti acquistati a titolo definitivo, con conseguente segnalazione nella categoria dei «rischi autoliquidanti» e nella sezione informativa relativa ai «crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti» – non è meccanicamente trasponibile al *replacing*: muta, infatti, il presupposto strutturale della segnalazione, giacché nel *factoring* il rischio sul debitore ceduto emerge in via derivata, ma resta innestato su un'esposizione finanziaria primaria del *factor* verso il cedente, mentre nel *replacing* manca, per definizione, ogni componente di anticipo o di provvista finanziaria al debitore.

La conclusione, beninteso, non è automatica, ma presuppone che la struttura concreta dell'operazione sia coerente con la sua funzione e che non si introducano, sul lato passivo, elementi capaci di generare – sia pure sotto forma diversa – un'esposizione finanziaria autonoma del debitore verso l'intermediario. Così, in ipotesi di rateizzazione strutturata, di concessione di garanzie generaliste o di patti che traducano sostanzialmente la dilazione in un finanziamento con corrispettivo a carico del debitore, l'introduzione degli indici tipici del rapporto di provvista determina, oltre alla riclassificazione contabile del debito in voce D5 e all'attrazione degli oneri al perimetro applicativo dell'art. 96 TUIR, anche l'emersione di un autonomo rapporto creditizio fra debitore e intermediario, con conseguente assoggettamento di tale rapporto agli obblighi di segnalazione propri delle esposizioni creditizie. Quando, viceversa, l'operazione resta coerente con la propria funzione di mera circolazione del lato attivo del credito di fornitura, l'assenza di un rapporto creditizio fra intermediario e debitore esclude in radice il presupposto della segnalazione: il debitore non viene segnalato come affidato nella Centrale dei Rischi e l'intermediario, dal canto suo, riflette nei propri sistemi il credito acquisito secondo la disciplina propria dei crediti commerciali, non secondo quella dei rapporti di affidamento.

Si tratta di un effetto di non poco momento sul piano della reputazione creditizia del debitore: la coerenza della costruzione negoziale sui piani civilistico e contabile si traduce, in concreto, nella conservazione di un dato – quello desumibile dalla Centrale dei Rischi

– che, nella prassi dei processi di concessione del credito, è fra i più rilevanti per la valutazione complessiva del merito creditizio dell'impresa.

#### 6. *La surrogazione per volontà del debitore e il problema della quietanza qualificata*

All'art. 1202 cod. civ., è contemplata la norma che, meglio delle altre, si presta a sostenere una portabilità del debito su iniziativa del debitore. La disposizione consente al debitore, che prenda a mutuo una somma di denaro, al fine di pagare il debito, di surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di quest'ultimo<sup>29</sup>, ma con la sua quietanza qualificata. Il *favor* per il debitore è evidente: questi può procurarsi un nuovo finanziatore e farlo subentrare nel credito soddisfatto, ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge.

È la stessa norma a prevedere che il mutuo e la quietanza debbano risultare da atto avente data certa; nell'atto di mutuo deve essere indicata espressamente la destinazione della somma; nella quietanza deve essere menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento<sup>30</sup>. Il requisito più

---

<sup>29</sup> Lo schema riproduce, con adattamenti, la surrogazione per volontà del debitore (*ex parte debitoris*) di matrice francese: l'art. 1202 cod. civ. ricalca, infatti, l'art. 1250 del *Code civil* – nel testo anteriore alla riforma operata dall'*ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, che ha trasfuso la disciplina del pagamento con surrogazione negli artt. 1346 ss. – a tenore del quale «*cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier*». Sul punto, ampiamente, L. BORDIGNON, *La cessione del credito tra disciplina generale e disciplina speciale. L'esperienza francese*, Padova, 2003, 137 ss. e spec. 140 s., il quale rileva come, in tale costruzione, il creditore soddisfatto rimanga «totalmente estraneo» alla fattispecie surrogatoria, che può perfezionarsi anche contro la sua volontà.

<sup>30</sup> La norma posta all'art. 1202 cod. civ. richiede, tra l'altro, data certa del mutuo e della quietanza, destinazione espressa della somma nell'atto di mutuo e menzione, nella quietanza, della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma: per tutti, v. B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 61 ss.; A. MAGAZZÙ, *Surrogazione per pagamento*, cit., 1533 ss. Sul piano dell'imposizione indiretta, il subentro del finanziatore, quale vicenda avente a oggetto un credito in denaro, non integra un'autonoma operazione imponibile ai fini IVA (cfr. art. 2, terzo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). La remunerazione del finanziatore – sia essa commisurata al tempo, sia essa costituita da una commissione per il servizio di

delicato, nella prassi del *replacing*, è l'ultimo. La quietanza non deve limitarsi ad attestare il pagamento, ma deve contenere il riferimento alla provenienza della somma, secondo una struttura documentale, che renda riconoscibile il nesso tra mutuo, pagamento e subentro. Difficile, per il nuovo creditore, ottenere questo documento, il quale inoltre fa venir meno la riservatezza dell'operazione, apprezzata sul piano reputazionale dal debitore.

La funzione della quietanza qualificata è stata variamente spiegata. Si ritiene che questa assicuri certezza, impedisca surrogazioni occulte, documenti il collegamento tra provvista e pagamento, consenta al mutuante di provare il proprio subentro. La prassi, tuttavia, incontra un ostacolo concreto: il creditore originario, una volta ricevuto il pagamento, può non avere alcun interesse a rendere dichiarazioni ulteriori, specie se l'operazione sia standardizzata o se il debitore preferisca non rendere visibile il ricorso a un finanziatore<sup>31</sup>. Di qui, il

---

pagamento e di subentro – pare ricadere fra le operazioni esenti dell'art. 10, primo comma, n. 1, del medesimo decreto, trattandosi del corrispettivo di un'operazione creditizia, nella quale l'intermediario eroga la provvista e assume il rischio: qualificazione, quest'ultima, autonoma rispetto a quella civilistica e contabile del debito. Ne segue, per il principio di alternatività, che il mutuo e la quietanza qualificata scontano l'imposta di registro in misura fissa (art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e, se redatti per scrittura privata non autenticata, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso (art. 5, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986). La data certa, del resto, può risultare da fatti diversi dalla registrazione (art. 2704 cod. civ.). Appare contenuto, quindi, il rischio che si applichi l'aliquota proporzionale prevista per le cessioni di crediti e le quietanze (art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986). La destinazione della somma e la menzione della sua provenienza, infatti, documentano quel nesso funzionale con l'operazione di finanziamento che la Suprema Corte ritiene decisivo per l'imposizione in misura fissa (Cass., 23 luglio 2026, n. 23901, in *OneLegale*); diversa è la sorte della cessione del credito con autonoma funzione di garanzia (ris. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012, n. 95/E). La quietanza, infine, in quanto relativa al pagamento di corrispettivi assoggettati a IVA, è esente dall'imposta di bollo (art. 6 della Tabella, allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

<sup>31</sup> All'ostacolo pratico, l'esperienza d'oltralpe ha offerto un rimedio non privo di interesse: la dottrina francese, nell'interpretare l'omologa previsione dell'art. 1250 *Code civil*, riconosce al debitore la facoltà di superare il rifiuto del creditore di prestarsi alle formalità surrogatorie, ammettendo che la dichiarazione di costui – relativa alla provenienza della somma impiegata nel pagamento – possa essere sostituita dall'attestazione di un pubblico ufficiale presente alla quietanza, ovvero che il *solvens* possa ricorrere all'offerta reale con consegna della somma alla *Caisse des*

quesito se, in mancanza della quietanza qualificata, sia possibile sopperire mediante presidi documentali equivalenti.

La risposta deve essere prudente; una recente pronuncia della Suprema Corte ha qualificato detto requisito come inderogabile al fine dell'operatività della norma<sup>32</sup>. La dottrina, invece, ritiene che la quietanza non sia elemento necessario dell'operazione di surrogazione, potendo la dichiarazione del debitore, relativa all'origine della provvista finanziaria utilizzata per il pagamento, essere provata anche in altro modo<sup>33</sup>.

Ove le parti intendano invocare direttamente l'art. 1202 cod. civ., la quietanza qualificata è requisito della fattispecie legale: la sua assenza espone il nuovo creditore al rischio di non poter far valere la surrogazione tipica. Sostenere il contrario, significherebbe trasformare un requisito legale in un suggerimento redazionale, con esito difficilmente compatibile con la struttura della fattispecie tipica.

Ciò non esclude che la prassi possa costruire un assetto negoziale diverso, nel quale il subentro del finanziatore venga fondato su una sequenza documentale complessa, con tracciabilità del pagamento, data certa, riconoscimento del debitore, imputazione della provvista e accettazione preventiva degli effetti del subentro. In tale caso, però, non si dovrà discorrere di surrogazione per volontà del debitore in senso tecnico: si tratterà, più correttamente, di verificare se l'operazione possa produrre un effetto equivalente, o se debba essere sostenuta da un titolo diverso, quale la cessione del credito, la ricognizione di debito verso il nuovo creditore o la surrogazione legale.

---

*dépôts et consignations*: così L. BORDIGNON, *op. cit.*, 141. La soluzione conferma che il nucleo della fattispecie risiede nella certezza della destinazione della provvista, più che nella spontanea collaborazione del creditore soddisfatto.

<sup>32</sup> Recentemente, in una fattispecie avente ad oggetto la responsabilità del notaio per omessa presentazione al conservatore della quietanza *ex art. 120-quater* TUB nella surrogazione del mutuo, ritenendo la dichiarazione essenziale ai fini della pubblicità immobiliare, la Corte di Cassazione ha affermato l'essenzialità della quietanza dettata dall'art. 1202 cod. civ. per l'efficacia della surroga: Cass., 8 gennaio 2025, n. 418, in *OneLegale*. Il principio matura, peraltro, in un contesto in cui la quietanza è funzionale all'annotamento dell'ipoteca, sicché la sua estensione alla surrogazione chirografaria – quella propria del *replacing* – deve essere argomentata.

<sup>33</sup> Si ritiene, condivisibilmente, che la quietanza qualificata nella surroga sia posta a tutela del nuovo mutuante, sicché la stessa dovrebbe essere rinunciabile dal *solvens*: B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 61.

La distinzione ha rilievo sostanziale, perché la fattispecie, descritta all'art. 1202 cod. civ., offre al nuovo creditore il vantaggio di subentrare, nel rapporto obbligatorio, anche senza il consenso del creditore originario; in cambio, esige una documentazione rigorosa. Ove tale documentazione manchi, l'autonomia privata non può semplicemente cancellare il requisito legale; può, però, ricercare una diversa via causale. Il *replacing* diviene, allora, contratto atipico soltanto se la sua struttura spieghi in modo autonomo la sostituzione del creditore e se non pretenda di ottenere, senza condizioni, gli stessi effetti della fattispecie tipica.

#### *7. La variante fondata sull'accollo interno e sulla surrogazione legale*

Una seconda ipotesi ricostruttiva, valorizza la disposizione posta all'art. 1203, n. 3, cod. civ., norma che prevede la surrogazione legale a vantaggio di colui il quale, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. L'operatività del *replacing* basato su detta disposizione è evidente: ove il nuovo finanziatore sia tenuto, con il debitore o per il debitore, a pagare il creditore originario, il pagamento potrebbe determinare surrogazione legale (dunque, senza necessità della quietanza qualificata e degli altri requisiti previsti dall'art. 1202 cod. civ.)<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Per un'analisi compiuta dell'art. 1203, n. 3, cod. civ. e dei suoi requisiti di operatività – i.e. l'essere «tenuto con altri o per altri al pagamento del debito» e l'avere «interesse a soddisfarlo» – v. S. BALBUSSO, *Il regresso nella solidarietà debitoria*, Milano, 2016, 199 ss., il quale, in adesione all'orientamento maggioritario, riconosce al *solvens* il concorso fra azione di regresso e surrogazione legale, distinguendone la funzione. Sull'ampiezza del requisito dell'«interesse a soddisfarlo», la giurisprudenza di legittimità adotta una lettura non rigorosa: l'interesse del coobbligato in solido a estinguere il debito coincide con quello «di ogni debitore a liberarsi dal vincolo», e l'art. 1203, n. 3, cod. civ., per la sua «ampia formulazione», non esige presupposti soggettivi ulteriori (cfr. Cass., 6 giugno 1972, n. 1744, in *Foro it.*, 1973, I, c. 1544). Trasposto al *replacing*, l'orientamento conforta l'idea che, ove il finanziatore sia divenuto «tenuto» al pagamento per effetto di un accollo interno specifico e documentato – e dunque qualificabile come obbligazione attuale, e non come mero impegno economico generico – l'art. 1203, n. 3, cod. civ. possa fondare il subentro nel credito anche in difetto della quietanza qualificata richiesta dall'art. 1202 cod. civ. Nello stesso solco, fra molti, C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 722 ss.; D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, in *Comm. Cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, II ed.,

La ricostruzione del *replacing*, in forza della surrogazione legale, pone il problema di chiarire quale vincolo renda il finanziatore «tenuto con altri o per altri al pagamento del debito». Una possibile risposta è data dall'accollo del debito da parte del finanziatore<sup>35</sup>: l'art. 1273 cod. civ. disciplina l'accordo con cui il debitore e un terzo convengono che il terzo assuma il debito dell'altro; il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Se non vi è liberazione del debitore, quest'ultimo rimane obbligato in solido con il terzo, e dunque «tenuto al pagamento». L'accollo può essere esterno, allorché produce effetti verso il creditore aderente, oppure interno, allorché l'accordo resti confinato tra debitore e accollante<sup>36</sup>.

Nella ricostruzione della figura del *replacing*, rileva l'accollo interno, sicché il creditore non acquista un diritto verso l'accollante, perché il debitore originario resta l'unico obbligato nei suoi confronti. L'accollante, infatti, assume solo verso il debitore l'obbligo di eseguire il pagamento, di procurare la provvista o di tenerlo indenne<sup>37</sup>. La

---

Bologna-Roma, 1968 (rist.), 233 ss.; G. CORAPI, *Regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali*, Padova, 2010, 122 e 164 ss.

<sup>35</sup> Sull'accollo e, più in generale, sulle vicende modificative dal lato passivo del rapporto obbligatorio, v. P. RESCIGNO, *Studi sull'accollo*, Milano, 1958; ID., voce *Delegazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962; e, nella trattatistica più recente, U. LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già dir. da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, cont. da P. Schlesinger, Milano, 2009, spec. 38 ss.

<sup>36</sup> Segnatamente, v. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 677 ss.; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., 836 ss.; A. D'ADDA, sub art. 1273 cod. civ., in *Codice civile commentato*, cit.

<sup>37</sup> In questa variante del *replacing*, il subingresso del finanziatore non discende da una surrogazione negoziale, ma dalla surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., correlata all'accollo interno che colloca il *solvens* tra i soggetti «tenuti con altri o per altri» al pagamento. La posizione di chi così subentra va però distinta da quella di chi agisce in regresso: la surrogazione attua un subingresso a titolo derivativo nel medesimo credito, con i relativi accessori e garanzie, mentre il regresso fa sorgere un diritto nuovo e autonomo, di regola ad attuazione parziaria. Sul concorso – anche in chiave alternativa – tra i due rimedi, v. G. CORAPI, *Regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali*, cit.; per l'inquadramento sistematico dei rapporti interni e della struttura delle obbligazioni soggettivamente complesse, v. ampiamente A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, V, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo, Milano, 2019. Sull'adempimento indiretto del debito altrui e sui suoi rapporti con l'accollo, v. R. CICALA, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, 1968.

giurisprudenza riconosce pacificamente la figura, precisando, non solo che l'accollante risponda dell'inadempimento verso il debitore, ma altresì che le parti del rapporto interno possano modificare o revocare il vincolo, finché non si producano effetti esterni<sup>38</sup>.

Si tratta, allora, di stabilire se un accollo interno basti a integrare il presupposto dell'art. 1203, n. 3, cod. civ. Laddove l'accollo costituisca un mero impegno generico, privo di un obbligo attuale di soddisfare il creditore originario, la surrogazione legale appare fragile: il terzo paga, ma il suo interesse deriva dal rapporto interno e non necessariamente da una posizione di soggetto tenuto al pagamento in senso rilevante per l'art. 1203, n. 3, cod. civ. Diversamente, se l'accollo interno fosse costruito come obbligazione specifica e attuale di pagare quel determinato debito, con identificazione del creditore, del rapporto sottostante, dell'importo e della scadenza, l'argomento a favore della surrogazione legale sembrerebbe più solido.

Certamente, la soluzione preferibile, sul piano astratto, sarebbe l'accollo esterno cumulativo. Ove il creditore aderisca all'accollo, infatti, il finanziatore diverrebbe obbligato verso il creditore; il successivo pagamento sarebbe eseguito da un soggetto "tenuto" con il debitore al soddisfacimento del debito. In questa ipotesi, il raccordo con l'art. 1203, n. 3, cod. civ. è più agevole. Tuttavia, il limite pratico è evidente, perché ottenere l'adesione del creditore originario può rivelarsi tanto complesso quanto ottenere la quietanza qualificata. La

---

<sup>38</sup> In questi termini, v. Cass., 11 aprile 2000, n. 4604, in *Onelegale*, con la precisazione che nell'accollo semplice (o interno) l'accollante si obbliga nei confronti del solo debitore accollato (e non anche verso il creditore, il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione), così che, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato, e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo. Più recentemente, in questo senso, v. Cass., 3 dicembre 2021, n. 38225, in *Pactum*, 2022, con nota di M. TURCI, *Sulla differenza fra accollo semplice o interno ed accollo esterno*, ove precisato che il creditore resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Per la formula secondo cui l'accollante, nell'accollo interno, è tenuto ad adempiere come terzo o a procurare al debitore il *quid praestandum*, v. A. D'ADDA, *Sub art. 1273 c.c.*, cit.

soluzione, dunque, è dogmaticamente ordinata, ma non sempre più agevole sul piano operativo<sup>39</sup>.

La variante fondata sull'accollo interno conserva, nondimeno, la funzione di spiegare che il finanziatore, prima del pagamento, assume verso il debitore un obbligo qualificato di soddisfare il creditore originario, distinguendosi così dal mero terzo indifferente e dal mandatario occasionale<sup>40</sup>. L'accollo diviene, in tal modo, il negozio preparatorio, che rende giuridicamente rilevante l'interesse del finanziatore al pagamento e – ove ne ricorrano i presupposti – il suo subentro legale nel credito. La costruzione, però, deve essere esplicita: il contratto deve identificare il debito accollato, regolare l'obbligo di pagamento, precisare la sorte delle garanzie, disciplinare l'eventuale mancato subentro e stabilire le conseguenze dell'invalidità o dell'inesistenza del credito. Da altro punto di vista, la struttura del

---

<sup>39</sup> Sulla qualificazione del rapporto interno fra coobbligati in solido e sui meccanismi di rivalsa del *solvens*, v. G. CORAPI, *Regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali*, cit., spec. 122 ss. e 164 ss. Aderendo alla tesi tradizionale del «concorso alternativo», l'Autore sostiene che la scelta per uno dei due rimedi precluda il ricorso all'altro, sicché il *solvens* potrà avvalersi del regresso ovvero della surrogazione, ma non cumulare le due azioni. Trasposta al *replacing* nella variante dell'accollo esterno cumulativo, la distinzione assume rilievo non meramente classificatorio. Il regresso ex art. 1299 cod. civ. spetta al finanziatore quale coobbligato adempiente, ma soltanto *pro quota* e quale diritto nuovo e autonomo, sicché esso non produce effetto traslativo del credito originario; la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ., al contrario, determina il subentro del finanziatore nel medesimo credito vantato dal creditore originario, con conservazione degli accessori, delle garanzie e delle eccezioni opponibili e – sul versante che qui maggiormente rileva – con conservazione della natura commerciale del debito sul lato del debitore. Ne discende che il *replacing* presuppone necessariamente l'esercizio della surrogazione, non del regresso: solo la prima realizza l'effetto successorio che l'operazione persegue, mentre il regresso, costituendo un diritto autonomo e non successorio, è strutturalmente inidoneo a tale risultato. Sulla qualificazione del regresso come diritto «nuovo e autonomo», v. ancora D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, cit., 233.

<sup>40</sup> D'altra parte, la giurisprudenza valorizza l'orientamento che legge in senso ampio il presupposto dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., senza esigere obbligazione diretta verso l'*accipiens*: Cass., 16 dicembre 2013, n. 28061, in *Notariato*, 2014, 50, secondo la quale «non è necessario [...] che [il *solvens*] sia direttamente obbligato nei confronti dell'*accipiens*, richiedendo la norma soltanto che [...] abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione»; nello stesso senso, Cass., 15 novembre 2017, n. 26957, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 3, 193.

contratto non deve risolversi in un mezzo per eludere i requisiti documentali posti dall'art. 1202 cod. civ.: ove l'accollo interno fosse predisposto al solo fine di aggirarli, l'operazione resterebbe esposta al sindacato di cui all'art. 1344 cod. civ.<sup>41</sup>.

#### 8. *Il replacing come contratto atipico: meritevolezza e limiti*

Il *replacing* non coincide con uno schema tipico: a seconda della scelta del debitore e del finanziatore, può utilizzare la surrogazione per volontà del debitore; può appoggiarsi alla surrogazione legale; può richiedere, in alcuni casi, una cessione del credito; può essere preceduto da un accollo interno. Si tratta, dunque, di una operazione economica complessa, nella quale più atti sono coordinati da una causa unitaria, vale a dire consentire la sostituzione del creditore originario con un nuovo creditore scelto dal debitore, al fine di rimodulare il tempo dell'adempimento senza perdere – nei limiti consentiti – la continuità del rapporto debitorio.

Come è noto, le parti ben possono concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico<sup>42</sup>. La meritevolezza degli interessi emergenti nel *replacing* non può essere affermata in via astratta, come se questi coincidessero con l'utilità economica; piuttosto, deve essere apprezzata sulla base della funzione concreta e dei presidi adottati<sup>43</sup>. Occorrerà, dunque,

---

<sup>41</sup> Sul negozio in frode alla legge, in generale, L. CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Padova, 1943; U. MORELLO, *Frode alla legge*, Milano, 1969, *passim*.

<sup>42</sup> Sull'autonomia contrattuale e sull'ammissibilità dei contratti atipici, v., per tutti, G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, cit., *passim*.

<sup>43</sup> L'accento sulla funzione concreta dell'operazione si pone in coerenza con l'orientamento, ormai consolidato, che ricostruisce il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. alla luce della causa in concreto, e non già di una causa astrattamente intesa: si veda, per l'affermazione divenuta archetipica, Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, e, successivamente, Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538. In dottrina, fra molti, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. III, *Il contratto*, Milano, 2000, 452 ss.; per il ridimensionamento del controllo di meritevolezza quale autonomo filtro, ricondotto alla causa concreta, Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22437, in *Giur. it.*, 2019, 1, 27, nota di F. DELFINI, *Le Sezioni Unite e le claims made: l'ultima sentenza e la "Big Picture"*; e in *Contratti*, 2018, 6, 639, con nota di U. CARNEVALI, *La clausola claims made e le Sezioni Unite*: bis in idem.

verificare che l'operazione consenta una gestione ordinata del passivo commerciale, non alteri la posizione dei terzi, non produca simulazioni di pagamento, non sottragga garanzie alla massa dei creditori, non dissimuli erogazioni di credito prive dei requisiti richiesti dalla disciplina bancaria<sup>44</sup>.

Ritengo, dunque, che la sequenza negoziale assuma un ruolo anche dal punto di vista della meritevolezza dell'operazione. Occorrerà mostrare, prima del pagamento, quale sia il debito originario, quale soggetto provveda alla provvista, con quale titolo, con quale imputazione, con quali effetti sul credito e sulle garanzie. Successivamente al pagamento del *solvens*, si deve provare l'avvenuto soddisfacimento del creditore originario e il subentro del nuovo creditore. L'atipicità impone, dunque, una redazione contrattuale più rigorosa, proprio perché manca il sostegno di una disciplina tipica compiuta.

Un profilo delicato concerne la ri-negoziazione delle condizioni di adempimento del debito: ove il nuovo creditore subentri nel credito originario, la previsione di una nuova scadenza o di interessi per la dilazione non deve trasformare il rapporto in una nuova obbligazione incompatibile con la "continuità" del rapporto. La dilazione può essere

---

<sup>44</sup> Quanto al giudizio di meritevolezza la dottrina è divisa: secondo un orientamento, questo coincide con la liceità della causa, non integrando un requisito ulteriore (in questo senso, v. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, spec. 403; ID., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, I, 89; G. GORLA, *Il contratto*, I, Milano, 1954, 199; F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, 13; A. GUARNERI, voce *Meritevolezza dell'interesse*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 33); secondo un diverso indirizzo, questo esprime un contenuto precettivo più ampio, volto a saggiare la dignità sociale e l'idoneità dell'assetto atipico ad assumere giuridica rilevanza (cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. dir.* da F. Vassalli, rist., Napoli, 1994, 104 ss.; M. COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1987, 430; F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 62; U. MAJELLO, *I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 494). Nella prospettiva qui accolta, la sostituzione convenzionale del creditore nel circuito del debito di fornitura – schema atipico di modificazione del lato attivo, costruito nell'esercizio dell'autonomia ex art. 1322 cod. civ., al di là di quanto previsto dagli artt. 1201 ss. cod. civ. – risponde a un interesse meritevole di tutela, perché preordinata alla regolazione del credito commerciale senza alterazione della funzione di scambio sottostante.

configurata come patto accessorio tra debitore e nuovo creditore; gli interessi possono remunerare il tempo concesso senza, per ciò solo, produrre effetto novativo, ferme restando le conseguenze che la loro previsione determina sul piano contabile e fiscale (*supra*, § 5); eventuali commissioni devono essere coerenti con la funzione dell'operazione. Occorre evitare che il complesso delle modifiche renda irricognoscibile il rapporto originario.

La meritevolezza, richiesta dal capoverso dell'art. 1322 cod. civ., esige, altresì, la verifica del soggetto che opera come nuovo finanziatore. Rilevano le riserve di attività previste dal TUB e dalla normativa secondaria: l'operazione non può divenire uno schermo per l'esercizio abusivo del credito. La presenza di un fondo, di una società veicolo o di un intermediario estero impone una verifica specifica del perimetro soggettivo, delle autorizzazioni eventualmente necessarie e della disciplina applicabile.

#### 9. *Differenze rispetto alla cessione del credito, al factoring e al confirming domestico*

La distinzione dalla cessione del credito è la più immediata. Nella cessione, il creditore dispone del proprio diritto a favore del cessionario; il debitore non è parte necessaria dell'atto traslativo, salva la rilevanza della notifica o dell'accettazione ai fini dell'efficacia nei suoi confronti e della soluzione dei conflitti. Nel *replacing*, viceversa, l'iniziativa economica appartiene al debitore: è il debitore, che intende procurarsi un nuovo creditore, non il creditore che intende monetizzare il proprio credito. L'effetto pratico può apparire simile, perché in entrambi i casi muta il lato attivo del rapporto; la direzione causale, tuttavia, è diversa<sup>45</sup>.

La distinzione dal *factoring* è altrettanto rilevante. Nel *factoring* – disciplinato, sul piano della cessione dei crediti d'impresa, dalla l. 21 febbraio 1991, n. 52 – l'impresa cedente trasferisce al *factor* crediti presenti o futuri, normalmente nell'ambito di un rapporto di durata, spesso accompagnato da servizi di gestione, contabilizzazione, incasso

---

<sup>45</sup> Sulla cessione del credito quale fattispecie a effetto traslativo a causa variabile, v. A. NATALE, *La cessione del credito*, in *Le vicende traslative del credito*, cit., 17 ss.; A.A. DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Digesto civ.*, vol. II, Torino, 1988, 334 ss.

e garanzia. L'operazione è costruita intorno al creditore cedente e alla circolazione dei suoi crediti. Il debitore ceduto subisce, di regola, la vicenda traslativa, salva la tutela delle eccezioni e dei patti di incedibilità nei limiti previsti. Nel *replacing*, il debitore non subisce la sostituzione: la provoca<sup>46</sup>. Non cede crediti (né potrebbe cedere debiti); più semplicemente, organizza la sostituzione del proprio creditore<sup>47</sup>.

Il confronto con il *confirming* domestico richiede maggiore attenzione, poiché entrambe le figure si collocano nell'area della gestione dei debiti commerciali. Nel *confirming* domestico, secondo la ricostruzione già proposta in dottrina, il debitore conferisce, a un intermediario, un mandato irrevocabile di pagamento, eventualmente mettendo a disposizione la provvista necessaria; l'intermediario gestisce i pagamenti verso i fornitori e può offrire agli stessi la possibilità di cedere il credito prima della scadenza, in modo da anticiparne il pagamento. L'operazione è, dunque, strutturata sul concorso di mandato di pagamento e di eventuale cessione del credito<sup>48</sup>.

La differenza risiede nella finalità dell'operazione. Nel *confirming*, il finanziatore è anzitutto mandatario del debitore nella gestione del pagamento, e mira ad estinguere il debito originario attraverso la

---

<sup>46</sup> In tema di *factoring*, v. G. DE NOVA, *Factoring*, in *Digesto comm.*, vol. V, Torino, 1990, 1 ss.; R. CLARIZIA, *I contratti di finanziamento. Leasing e factoring*, Torino, 1989, 135 ss.

<sup>47</sup> Ricorda E. MOSCATI, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 164, che all'epoca del Codice civile del 1865, la surrogazione per volontà del debitore era considerata da parte di alcuni autori, alla stregua di una "cessione del debito". Il nostro ordinamento, invece, non conosce una cessione del debito quale negozio traslativo tipico: il mutamento del lato passivo del rapporto obbligatorio si realizza soltanto attraverso delegazione, espromissione e accollo (artt. 1268-1276 cod. civ.). Secondo l'opinione tradizionale, non è configurabile un negozio direttamente preordinato a produrre la successione nel debito, difettando nel sistema il negozio astratto idoneo a renderla possibile: R. NICOLÒ, *op. cit.*, 281 s. e 290. Resta minoritaria, ancorché autorevole, la tesi che afferma una vera successione a titolo particolare nel debito, discorrendo di «circolazione» del debito speculare alla cessione del credito: W. BIGIARI, *Novazione e successione particolare nel debito*, in *Dir. prat. comm.*, 1942, I, 121 ss.; e già ID., *La delegazione*, Padova, 1940. Anche a voler accedere a quest'ultima impostazione, resta fermo che il debitore non «ceda» il proprio debito: al limite, organizza, sul versante attivo, la sostituzione del proprio creditore.

<sup>48</sup> A. NATALE e M. PRATI, *I contratti dell'invoice fintech*, in *Le vicende traslative del credito*, cit., 397 ss., spec. 417 ss., ove il *confirming* domestico è ricostruito come operazione atipica con finalità anche gestoria, fondata sul mandato di pagamento e, in via eventuale, sulla cessione del credito.

concessione di un finanziamento al debitore<sup>49</sup>. L'eventuale cessione del credito dipende dall'iniziativa del fornitore-creditore, il quale sceglie se smobilizzare anticipatamente. Nel *replacing*, viceversa, la sostituzione del creditore è il risultato fisiologico dell'operazione: il debitore individua il nuovo creditore e negozia con lui la dilazione. Il *confirming* razionalizza il pagamento e finanzia il debitore; il *replacing* mira alla circolazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo, mediante pagamento e subentro.

Tale distinzione consente di evitare un equivoco frequente. Ove l'intermediario riceva provvista dal debitore e paghi i fornitori alle scadenze, si è nell'area del mandato di pagamento; ove i fornitori cedano i propri crediti all'intermediario, si aggiunge una vicenda traslativa su iniziativa del creditore. Nel *replacing*, viceversa, la provvista può provenire dal finanziatore e il debitore si obbliga verso il nuovo creditore in forza del subentro. Le due operazioni possono condividere strumenti tecnologici o piattaforme operative; la qualificazione giuridica, tuttavia, non dipende dallo strumento informatico utilizzato, ma dalla struttura dei rapporti e dagli effetti prodotti.

---

<sup>49</sup> Nella dottrina italiana il *confirming* domestico – operazione, come rilevato, strutturata sul concorso di un mandato di pagamento e di un'eventuale cessione del credito – non ha formato oggetto di una trattazione approfondita. Assai più sviluppata, invece, è l'elaborazione spagnola sul *confirming* interno (*pago a proveedores*), figura di matrice iberica che ha conosciuto uno studio sistematico in M.<sup>a</sup> I. GRIMALDOS GARCÍA, *El contrato de confirming*, Granada, Comares, 2011. L'Autrice riconduce le diverse modalità dell'operazione a una varietà del *contrato de comisión*, negando che il *confirming* integri, in senso proprio, un puro fenomeno atipico; soprattutto, inquadra il pagamento anticipato eseguito dall'*entidad de confirming* come *pago por tercero con subrogación* (artt. 1158 e 1209-1212 *Cód. civ. esp.*, corrispondenti ai nostri artt. 1180 e 1201 ss.), così pervenendo – su un istituto strutturalmente affine al *replacing* – al medesimo binomio: adempimento del terzo e surrogazione. Nello stesso senso, v. A. CAÑIZARES LASO, *El pago con subrogación*, Madrid, 1996; N. BAYO RECUERO, *El pago del tercero. Subrogación*, Madrid, 2000; T. RUBIO GARRIDO, *La subrogación por pago. Régimen jurídico y supuestos prácticos de aplicación*, Madrid, 1997; A. DOMÍNGUEZ Luelmo, *El cumplimiento anticipado de las obligaciones*, Madrid, Civitas. Più di recente, configura come *cesión de créditos* la relazione tra creditore ed *entidad confirmante* a séguito dell'accettazione dell'anticipo L.F. SEEGMÜLLER DE CARVALHO, *El «confirming», su posición jurídica y la dificultad de agregar los proveedores a las plataformas*, in *Revista de Derecho del Sistema Financiero*, 2023, 325 ss.

## 10. *Opponibilità, eccezioni e garanzie*

Al pari di ogni negozio traslativo, anche per il *replacing* si pone il problema dell'opponibilità. Il nuovo creditore deve poter dimostrare il proprio titolo verso i terzi; il debitore deve sapere in favore di chi adempiere, per essere liberato; i terzi devono poter ricostruire la sequenza. Poiché l'operazione produce un fenomeno di surrogazione, la disciplina generale offre alcuni punti fermi: la surrogazione è efficace verso il debitore e verso i terzi senza necessità di notifica o accettazione, salvo specifiche forme di pubblicità per taluni accessori<sup>50</sup>; il terzo surrogato subentra nelle azioni spettanti al creditore soddisfatto; il debitore conserva le eccezioni opponibili al creditore originario, ove relative a fatti anteriori al pagamento<sup>51</sup>.

Tali regole non esonerano, anzi impongono, una particolare attenzione alla predisposizione dei relativi documenti contrattuali: è opportuno prevedere un contratto tra debitore e nuovo creditore munito di data certa, l'identificazione puntuale del debito originario, la tracciabilità del pagamento, una causale coerente del bonifico o dell'ordine di pagamento, la ricognizione del subentro da parte del debitore e – ove possibile – almeno una quietanza ordinaria del creditore originario, qualora non sia disponibile una quietanza qualificata<sup>52</sup>. L'eventuale comunicazione al creditore originario e, dopo

---

<sup>50</sup> Il regime segna una differenza strutturale rispetto alla cessione del credito, e trova riscontro nella comparazione: nell'ordinamento francese, la surrogazione è tradizionalmente reputata vicenda «scevra da ogni formalismo», non soggetta all'onere di notificazione al debitore prescritto, per la *cession de créance*, dall'art. 1690 *code civil* (oggi artt. 1321 ss., per effetto della citata riforma del 2016). In argomento, L. BORDIGNON, *op. cit.*, 155 ss. e 159 ss., il quale dà conto, altresì, dell'indirizzo giurisprudenziale d'oltralpe volto a tutelare l'affidamento del debitore che, ignaro della surrogazione, esegua il pagamento al creditore originario.

<sup>51</sup> Sul trasferimento delle eccezioni e dei limiti connessi al credito surrogato, v. B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 56 ss.; F. D'ARCANGELO, *Sub art. 1201 c.c.*, cit. In giurisprudenza, v. Cass., 12 febbraio 2013, n. 3402, sulla successione nel rapporto obbligatorio; Cass., 20 settembre 1984, n. 4808, cit.

<sup>52</sup> La ricognizione del debitore, pur priva di efficacia traslativa, assolve a una funzione probatoria non dissimile da quella che, nell'ambito della cessione del credito, l'art. 1264 cod. civ. assegna all'accettazione del debitore ceduto, valendo a rendere certa l'opponibilità del subentro e a neutralizzare il rischio del pagamento liberatorio al precedente creditore. La dottrina, com'è noto, distingue fra ricognizione c.d. titolata e ricognizione astratta ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.: per il *replacing*, è preferibile

il pagamento, la comunicazione al debitore interno dell'avvenuto subentro possono ridurre il rischio di contestazioni.

Il regime delle eccezioni merita una precisazione, coerente con le regole della circolazione dei diritti: il nuovo creditore subentra nel credito, ma non acquista una posizione “migliore” di quella del creditore originario, sicché il debitore potrà opporre le eccezioni relative al rapporto da cui il credito deriva, nei limiti in cui esse sarebbero state opponibili al creditore soddisfatto. Tale soluzione è coerente con la continuità del rapporto. Una rinuncia preventiva e generalizzata del debitore a tutte le eccezioni sembra ammissibile, ma deve essere valutata con prudenza, specie quando incida su eccezioni di invalidità, inesistenza o inesatto adempimento della prestazione commerciale. Segnatamente, è ammissibile riconoscere il debito e circoscrivere contestazioni meramente dilatorie; è assai più problematico sterilizzare in blocco la tutela del debitore, quando siano coinvolte eccezioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto fondamentale.

Quanto alle garanzie, il dettato dell'art. 1204 cod. civ. prevede che la surrogazione abbia effetto anche contro i terzi, che abbiano prestato garanzia per il debitore. La regola conferma la natura successoria dell'istituto: le garanzie seguono il credito, perché ne sono accessori<sup>53</sup>. Per il pegno, il secondo comma dell'art. 1204 rinvia all'art. 1263 cod. civ.: il creditore originario non può trasferire la cosa data in pegno al surrogato senza l'assenso del costituente. Per l'ipoteca, l'art. 2843 cod. civ. richiede l'annotazione della trasmissione dell'ipoteca in margine all'iscrizione, ai fini dell'opponibilità ai terzi<sup>54</sup>.

---

la prima formula, in quanto idonea a conservare il riferimento alla causa fondamentale del rapporto.

<sup>53</sup> Tra gli accessori che, ai sensi dell'art. 1263 cod. civ. (richiamato in materia di surrogazione dall'art. 1204 cod. civ.), si trasmettono con il credito, vanno annoverate anche le cause legittime di prelazione: il credito di fornitura conserva, perciò, gli eventuali privilegi che lo assistono. Sul regime dei privilegi nelle vicende modificative del rapporto obbligatorio, v., di recente, M. ONORATO, *Note per uno studio intorno alle vicende dei privilegi generali e alle modificazioni soggettive del debito*, in *Jus Civile*, 2025, 2, 240 ss.

<sup>54</sup> Sul punto, v. A. MAGAZZÙ, *Surrogazione per pagamento*, cit., 1529; B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., 62 ss.; A. NATALE, *La surrogazione per pagamento*, cit., 503 ss.

Nel *replacing*, data l'atipicità dell'accordo, sembra opportuno che la disciplina delle garanzie sia trattata espressamente. Le garanzie originarie seguono il credito, ove il subentro sia validamente realizzato; eventuali nuove garanzie prestate in favore del nuovo creditore devono essere giustificate dalla funzione dell'operazione e valutate alla luce della posizione degli altri creditori, soprattutto in prossimità della crisi. Ove la rinegoziazione comporti un aggravamento del debitore, un'estensione dell'esposizione o la sostituzione di garanzie, l'operazione può perdere la propria neutralità e assumere una diversa rilevanza patrimoniale.

#### 11. *Profili di rischio e presidi redazionali*

Indubbiamente, il maggior rischio del *replacing* è la riqualificazione dell'operazione come mero finanziamento. Circostanza, questa, che si verifica quando il pagamento al creditore originario non sia collegato a un valido effetto di subentro, ovvero quando il rapporto tra debitore e nuovo finanziatore sia strutturato in modo integralmente autonomo rispetto al credito commerciale. In tale ipotesi, il creditore originario sarebbe pagato e il debito commerciale estinto; il nuovo rapporto – fra debitore e *solvens* – avrebbe causa finanziaria. Il *replacing* resterebbe, allora, una mera qualificazione descrittiva, priva dell'effetto circolatorio che ne dovrebbe giustificare l'autonomia.

Il presidio principale è la sequenza documentale. Il contratto dovrà prevedere, fra l'altro, l'identificazione del credito originario, la destinazione vincolata della provvista, le condizioni del pagamento, l'effetto di subentro perseguito, la disciplina delle garanzie, il trattamento delle eccezioni, le conseguenze dell'inesistenza o inesigibilità del credito. Ove si segua il modello delineato dall'art. 1202 cod. civ., occorre predisporre mutuo e quietanza con data certa, destinazione della somma e menzione della provenienza nella quietanza. Ove si segua il modello dell'accollo e della surrogazione legale, occorre documentare con precisione il vincolo, che rende il finanziatore tenuto al pagamento, e il suo interesse a soddisfare il creditore.

A valle della sequenza documentale, e per scongiurare che gli indici della provvista si annidino sul lato del debitore, si impongono alcuni presidi redazionali ulteriori. Anzitutto, una clausola di non novazione:

si tratta di una pattuizione espressa di esclusione dell'*animus novandi* (cfr. il capoverso dell'art. 1230 cod. civ.), di natura meramente ricognitiva, la quale ribadisca la persistenza dell'obbligazione del debitore nell'identico ammontare nominale e con conservazione delle eccezioni inerenti al rapporto di fornitura. In secondo luogo, una rigorosa disciplina del lessico negoziale: nel rapporto con il debitore vanno bandite le espressioni evocative della causa di finanziamento (finanziamento, linea, utilizzo, tasso) in favore di quelle proprie della fornitura (fattura, corrispettivo, scadenza, contestazione, istruzioni di pagamento). Ovviamente, il dato testuale non è, di per sé, decisivo – vigendo la qualificazione per causa e l'irrilevanza del *nomen iuris* – non di meno, concorre quale indice ermeneutico (artt. 1362 ss. cod. civ.) e, come tale, va depurato degli indizi segnaletici di una provvista. Infine, l'esclusione dei patti accessori tipici del *funding*, la cui presenza orienterebbe la qualificazione verso la causa finanziaria a dispetto della struttura surrogatoria.

Sul piano della Centrale dei Rischi, l'osservanza di tali presidi esclude che sorga un autonomo affidamento del debitore: la segnalazione dell'«accordato» presuppone, infatti, un fido originato da una richiesta del cliente o dall'adesione a una proposta dell'intermediario, requisito qui mancante<sup>55</sup>. Ove il *solvens* partecipi alla Centrale dei Rischi, la sua posizione creditizia non si attegga ad affidamento, bensì a credito commerciale acquisito, senza incidenza sul merito creditizio del debitore. Sul piano contabile, infine, è opportuno un *position paper* interno, anteriore all'approvazione del bilancio e condiviso con l'organo di revisione – non per acquisirne l'assenso, ma per prevenire una riclassificazione *ex post* – che argomenta l'assenza di remunerazione del tempo, la coerenza delle scadenze e il mantenimento del debito alla voce D7 (debiti verso fornitori), con esclusione della riclassificazione in D5 (art. 2424 cod. civ.; OIC 19).

Sul versante negativo, è possibile delineare un catalogo di indici, la cui presenza, nella prassi, segnala con elevata probabilità la trasformazione del *replacing* in finanziamento di scopo, indipendentemente dalla denominazione adottata: l'allungamento sensibile e stabile dei termini di pagamento, rispetto alla prassi

---

<sup>55</sup> Recentemente, v. D. TAVECCHIA, *La comunicazione del fido al finanziato e la segnalazione in Centrale dei Rischi: il caso del factoring*, cit., 201 ss.

commerciale del settore; la previsione di interessi corrispettivi o di *fee* a carico del debitore quale corrispettivo della dilazione; la concessione di garanzie reali o personali estranee al rapporto di fornitura; l'introduzione di *covenant* patrimoniali o finanziari; la strutturazione del pagamento secondo un piano di ammortamento a rate; la previsione di clausole di *cross default* generalizzato, di *change of control* e di *material adverse change*; la richiesta al debitore di flussi informativi tipici del rapporto di credito; la stipulazione di clausole anti-compensazione assolute o di rinunce preventive e generalizzate alle eccezioni del rapporto di fornitura.

Si badi: la presenza di uno solo di tali indici, di per sé, non determina necessariamente la ri-qualificazione del rapporto; la loro convergenza, viceversa, costituisce un segnale, che né la qualificazione contabile né quella fiscale potranno trascurare. Sul piano simmetrico dei presidi positivi, è opportuna – oltre alla già menzionata adozione di un *position paper* contabile interno, redatto in vista della rappresentazione di bilancio, che ricostruisca la continuità dell'obbligazione e l'assenza di remunerazione del tempo a carico del debitore – l'impostazione della *disclosure* in nota integrativa.

Il secondo rischio è la novazione. La rimodulazione della scadenza è compatibile con la continuità del credito; la trasformazione radicale della causa, dell'oggetto o dei presupposti del rapporto lo è assai meno. Il contratto deve escludere espressamente l'*animus novandi*; tuttavia, tale esclusione non basta, ove il contenuto dell'accordo non sia coerente. Occorre che la dilazione, gli interessi e le eventuali commissioni siano costruiti come regolamento accessorio del rapporto con il nuovo creditore, non come sostituzione integrale dell'obbligazione.

Il terzo rischio riguarda la crisi del debitore. Il finanziatore può trovarsi esposto a contestazioni, ove, attraverso la rimodulazione del debito, sostenga un'impresa priva di prospettive ragionevoli di continuità. La costruzione del *replacing* deve, pertanto, dialogare con il diritto della crisi, segnatamente quando l'operazione sia compiuta in una fase di tensione finanziaria. Vengono in rilievo, in particolare, il regime revocatorio dei pagamenti e delle garanzie (art. 166 CCII) e i confini della responsabilità per concessione abusiva di credito. In tali casi, la documentazione dell'istruttoria, della ragionevolezza della

dilazione e dell'interesse economico dell'impresa assume una funzione difensiva anticipata<sup>56</sup>.

Il quarto rischio è regolamentare. Ove il nuovo creditore svolga professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, occorre verificare il rispetto della riserva di attività e delle regole applicabili. Inoltre, quando l'operazione coinvolga intermediari vigilati, fondi esteri, società veicolo o piattaforme, assumono rilievo gli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, tracciabilità dei flussi e presidi antiriciclaggio. La qualificazione civilistica del subentro non può essere utilizzata per ridurre artificialmente il perimetro delle verifiche richieste dalla normativa speciale.

Il quinto rischio è probatorio. La mancanza di un documento del creditore originario può rendere difficile dimostrare l'esatto collegamento tra pagamento e subentro. Anche ove non sia possibile ottenere la quietanza qualificata, è opportuno acquisire la prova bancaria del pagamento, la corrispondenza relativa all'imputazione, e la ricognizione del debitore. La costruzione di equivalenti probatori non sostituisce sempre il requisito legale; riduce, tuttavia, l'area delle possibili patologie e contribuisce alla coerenza documentale dell'operazione.

## 12. Considerazioni conclusive

Il *replacing*, quale contratto atipico bilaterale fra debitore e nuovo creditore, può essere validamente posto in essere – ove attentamente strutturato – rispondendo a un interesse meritevole di tutela. L'idea di fondo è semplice: consentire al debitore commerciale di sostituire il creditore originario con un nuovo creditore, ottenendo una serie di servizi di gestione, una dilazione del termine di adempimento e senza mutare, nei limiti consentiti, la natura del credito. L'attuazione di tale

---

<sup>56</sup> Sui rischi connessi alla concessione di credito in prossimità della crisi, v. A. NATALE, *Merito del credito e meritevolezza dell'imprenditore nella concessione del credito*, in *La concessione del credito. Rischi e presidi*, a cura di A. Natale, Pisa, 2025, 99 ss.; A. MANIACI, *La concessione abusiva di credito alle imprese*, *ivi*, 221 ss.; in giurisprudenza, sulla responsabilità del finanziatore e sulla legittimazione del curatore all'azione per abusiva concessione di credito, Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *OneLegale*.

disegno presuppone un effetto successorio, e non si esaurisce in un mero pagamento eseguito dal nuovo soggetto.

La surrogazione per pagamento offre il principale fondamento sistematico: consente di spiegare la continuità del credito, la conservazione degli accessori, l'opponibilità delle eccezioni e la permanenza delle garanzie. La surrogazione per volontà del debitore è lo strumento più prossimo alla logica della portabilità su iniziativa del debitore, ma esige la quietanza qualificata e gli altri requisiti dell'art. 1202 cod. civ. Quando tali requisiti non siano praticabili, l'operazione potrà essere costruita come contratto atipico, soltanto se un diverso titolo giustifichi il subentro.

La variante fondata sull'accollo interno e sulla surrogazione legale supera il problema pratico dei requisiti richiesti dall'art. 1202 cod. civ., e, in particolare, della quietanza; il creditore, peraltro, riceve il pagamento da un soggetto terzo (del quale ignora la qualità di coobbligato), ma trattandosi di obbligazione pecuniaria, non può rifiutare l'adempimento, giusta l'art. 1180 cod. civ.<sup>57</sup>.

Al fine di rendere efficace la surrogazione legale, l'accollo interno deve rendere il finanziatore effettivamente tenuto, verso il debitore, a soddisfare quello specifico debito; l'interesse al pagamento deve essere attuale; il collegamento con l'art. 1203, n. 3, cod. civ. deve emergere dalla struttura, e non dalla sola dichiarazione delle parti. L'adesione del creditore all'accollo ne rafforzerebbe la costruzione, ma ne ridurrebbe la semplicità operativa.

---

<sup>57</sup> Nel caso di obbligazione pecuniaria – prestazione fungibile per eccellenza – il creditore non ha, di regola, alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'esecuzione personale da parte del debitore; sicché, a norma dell'art. 1180 cod. civ., l'obbligazione può essere adempiuta dal terzo anche contro la volontà del creditore, e l'eventuale rifiuto di quest'ultimo è illegittimo, esponendolo alla *mora credendi* (ben potendo il terzo procedere all'offerta reale ex artt. 1206 ss. cod. civ.). In tal senso, per tutti, R. NICOLÒ, *op. cit.*, 119 ss. e spec. 122 ss.; L. MENGONI, *L'oggetto della obbligazione*, in *Jus*, 1952, 181 (ove si rileva che, stante l'identità di risultato tra adempimento del debitore e del terzo, quest'ultimo è legittimato all'offerta formale e a porre in mora il creditore); A. DI MAJO, sub artt. 1177-1200, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1994, 60 ss.; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., 284; E. MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2014, 187, secondo il quale l'adempimento del terzo ha valenza soddisfattoria dell'interesse del creditore solo quando si tratti di prestazione fungibile; per la più recente ricostruzione dell'istituto, F. PIRAINO, *L'adempimento del terzo e l'oggetto dell'obbligazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, 305-346.

Mi sembra, dunque, che il confronto con gli altri negozi della circolazione del credito – anzitutto, la cessione del credito, ma anche *factoring* e *confirming* domestico – confermi l'autonomia funzionale del *replacing*. Nella cessione del credito e nel *factoring*, l'iniziativa è del creditore; nel *confirming*, il debitore organizza il pagamento per estinguere la propria esposizione e il creditore – laddove partecipi all'operazione – può eventualmente farsi anticipare il pagamento; nel *replacing*, il debitore seleziona il nuovo creditore, e di fatto concorda con lui le nuove modalità di adempimento. Tale inversione dell'interesse negoziale costituisce, a mio avviso, l'elemento di maggior interesse della figura.

Resta un punto fermo: il *replacing* non deve essere presentato come strumento capace di superare requisiti formali, riserve di attività, regole concorsuali o limiti di tutela dei terzi. La sua praticabilità dipende dalla qualità della redazione contrattuale e dalla trasparenza della sequenza. Così, data certa, tracciabilità del pagamento, identificazione del credito, disciplina delle garanzie, ricognizione del subentro e coerenza economica della dilazione si manifestano quali presidi minimi: in difetto, l'operazione resta priva di adeguato sostegno civilistico.

L'ultima riflessione che il *replacing* sollecita riguarda il rapporto fra qualità soggettiva del nuovo creditore e natura del debito. Il sistema delle obbligazioni, costruito intorno alla circolazione del lato attivo del rapporto, ammette pacificamente che il creditore possa cambiare senza che la natura dell'obbligazione del debitore ne risulti alterata. Tale principio, pacifico sul piano civilistico, deve essere oggi argomentato sul piano contabile e su quello fiscale, ove la rilevanza del soggetto e della funzione economica dell'operazione tende, in alcune letture, a riassorbire il dato civilistico in una valutazione complessiva della causa.

La natura commerciale del debito, dunque, si conserva, ove l'operazione resti coerente con la propria funzione di mera sostituzione del creditore nel circuito del debito di fornitura, e purché tale coerenza sussista simultaneamente sui tre piani considerati. Il *solvens*, in genere, è rappresentato da un soggetto finanziario; dal punto di vista del debitore, invece, il debito resta debito da corrispettivo di prestazione (e, dunque, un prezzo) e va trattato come tale. Regole del diritto civile, principi contabili e disciplina tributaria, in questa ricostruzione, devono essere allineati attorno alla funzione effettiva dell'operazione. Quando, viceversa, la struttura dell'operazione introduca indici tipici del

finanziamento, è il *replacing* stesso ad allontanarsi dalla propria funzione: nessuna formula contrattuale, per quanto accurata, potrà ricondurre alla natura commerciale un rapporto, che, sul piano sostanziale, sia divenuto rapporto di provvista finanziaria.